

Linee guida per l'applicazione del D.Lgs 494/96

a cura del

**Coordinamento delle Regioni
e delle Province autonome**

Versione approvata nel giugno 1997
dalle Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano

Indice

Premessa

1. Entrata in vigore
2. Campo di applicazione
3. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
4. Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori
5. Lavoratore autonomo
6. Obblighi dei datori di lavoro
7. Notifica preliminare
8. Modalità di attuazione della valutazione del rumore
9. Applicabilità del D.Lgs 758/94
10. Allegato II del D.Lgs 494/96 - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'art. 11, comma 1

ALLEGATO 1

Prime indicazioni per l'attuazione dei corsi previsti dagli artt. 10 e 19

ALLEGATO 2

Fac-simile della "Attestazione di cui all'art. 19 lettera a) del D.Lgs 494/96" da trasmettere all'organo di vigilanza

ALLEGATO 3

Glossario di riferimento

ALLEGATO 4

Documento del Coordinamento tecnico degli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province autonome: "Aggiornamento delle linee guida"

PREMESSA

Il D.Lgs. 14.08.1996 n. 494, pubblicato sulla G.U. n. 223 del 23.09.96, recepisce la direttiva della Comunità Europea 92/57 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili.

Si tratta di una norma essenzialmente di tipo organizzativo, rivolta in primo luogo ai committenti di opere edili, sia pubbliche che private, ai quali vengono imposti obblighi di programmazione, organizzazione e controllo della sicurezza nei cantieri.

L'esigenza di coinvolgere i committenti nel processo preventivo nasce dai dati riportati dalla Commissione europea sulle cause degli infortuni, dai quali risulta che *“il 60% degli incidenti mortali sul cantiere dipendono da una causa determinata da scelte effettuate prima dell'inizio dei lavori”*.

In particolare, si legge nel documento della Commissione che *“circa il 35% degli infortuni mortali sono dovuti a cadute dall'alto”*, e questo tipo di infortunio è affrontabile *“principalmente mediante la concezione architettonica, la concezione delle attrezzature, dei materiali e dei posti di lavoro”*.

Inoltre, *“circa il 28% degli incidenti mortali sono originati dall'esecuzione di attività simultanee ma incompatibili”*, legate cioè ad una carenza di organizzazione del cantiere, affrontabile in fase progettuale.

Queste considerazioni evidenziano l'esigenza di spostare il processo preventivo a monte dell'apertura del cantiere, con modalità che il Decreto legislativo individua chiaramente.

Il Decreto 494/96 dovrà avere un ruolo positivo anche sulle situazioni di insicurezza che spesso si vengono a creare con il sistema dei subappalti a cascata.

In ogni realtà infatti vi sarà una figura in grado di coordinare le varie imprese operanti nel cantiere sotto il profilo della sicurezza.

Al fine di evitare pericolosi malintesi è bene però ribadire, in premessa, che il DPR 07.01.1956 n. 164, che stabilisce le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, mantiene in pieno la sua validità, ed è ad esso che si deve prioritariamente guardare nella predisposizione della sicurezza in cantiere.

Perciò, in caso di irregolarità riscontrate, il primo riferimento per l'organo di vigilanza sarà sempre il DPR 164/56, anche se, accanto alle responsabilità dell'Impresa, dovranno essere valutate eventuali responsabilità delle altre figure alle quali il D.Lgs 494/96 affida dei compiti di prevenzione: il committente, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione.

Il ruolo dei coordinatori appare centrale in tutto l'impianto normativo delineato dal Decreto. Si tratta infatti di figure con professionalità specifiche in materia di sicurezza in edilizia che prima non esistevano; dovranno avere, a seconda dei casi previsti, un titolo di studio tecnico, un'esperienza specifica nel settore ed un attestato di frequenza ad un corso di 60 o 120 ore, e dovranno rispondere penalmente in caso di violazione degli obblighi loro affidati.

E' in forza di queste considerazioni che il Coordinamento delle Regioni ha prodotto il documento contenente *“Prime indicazioni per l'attuazione dei corsi per*

coordinatori previsti dagli artt. 10 e 19”, approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 20.03.97 (Allegato 1), con lo scopo preciso di fornire un contributo di qualità all’attività di formazione di queste figure alle quali, con molta probabilità, si rivolgeranno i singoli cittadini quando si troveranno a svolgere il ruolo di committenti senza essere in possesso di un’adeguata preparazione ad affrontare i compiti e le responsabilità che la legge affida loro.

Vengono di seguito riportate le indicazioni messe a punto per una corretta lettura ed una uniforme applicazione del Decreto su tutto il territorio nazionale.

Si ritiene necessario affiancare a tali indicazioni anche quelle contenute nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 41 del 18.03.97, pubblicata sulla G.U. n. 75 del 1.04.1997, e nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 73 del 30.05.97 recante "ulteriori chiarimenti interpretativi del D.Lgs 494/96".

1. ENTRATA IN VIGORE

Il Decreto 494 è entrato in vigore il 24 marzo 1997.

Rispetto però alla data di **applicabilità effettiva** del dispositivo legislativo, si rimanda a quanto contenuto nel punto 1 della Circolare n. 41/97 del Ministero del Lavoro. Sono tenuti cioè ad applicare le nuove disposizioni i “cantieri per i quali l’incarico di progettazione sia stato affidato formalmente a partire dal 24 marzo 1997, data di entrata in vigore del Decreto stesso”.

Ad ulteriore chiarimento va sottolineato che quando si parla di affidamento dell’incarico di progettazione, si intende ovviamente la *progettazione esecutiva*, come è espressamente indicato nell’art. 3, comma 3, del Decreto.

Nel caso di affidamento tramite concorso vale la data di pubblicazione del bando.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

(art. 1, combinato con l’art. 2, comma 1, lett. a, e con gli allegati I e II)

Il Decreto si applica ai “*cantieri temporanei o mobili, intesi come i luoghi in cui si svolgono i lavori elencati nell’allegato I*”.

Il punto 1 dell’allegato I non costituisce una novità, poiché ricalca fedelmente l’art. 1 del DPR 164/56.

Vengono interessati dal punto 2 dell’allegato I altri lavori edili o di genio civile (scavi, montaggio e smontaggio di prefabbricati, ecc.), purché effettuati nell’ambito di cantieri temporanei o mobili, oppure comportanti rischi particolari di cui all’allegato II, purché anche questi rientranti nell’ambito di cantieri temporanei o mobili.

Su questo punto si veda anche la Circolare 41/97 del Ministero del Lavoro.

3. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI (art. 3)

Fra i compiti propri del committente o del responsabile dei lavori vi è la determinazione della durata dei lavori o fasi di lavoro (comma 1) e, nei casi previsti, la designazione, "contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva", del coordinatore per la progettazione (comma 3).

A tale riguardo si ritengono necessarie due precisazioni:

1. la durata dei lavori, indicata al comma 3 come "uomini/giorni" o "uomini-giorni", va calcolata considerando le giornate lavorative che si prevede verranno effettivamente svolte, sommando cioè il numero dei giorni di presenza in cantiere di tutti i lavoratori a vario titolo impiegati;
2. un'attenta lettura del comma 3, lettera a, chiarisce che la nomina del coordinatore per la progettazione, va effettuata per tutti i cantieri in cui sia prevista la presenza, o contemporanea o successiva, di più Imprese, purché la durata presunta sia pari ad almeno 100 uomini/giorni (si veda anche la Circolare 73/97 del Ministero del Lavoro).

4. COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Sicuramente queste sono le due figure attorno alle quali ruota tutto il Decreto. Si tratta di soggetti con caratteristiche professionali nuove, che a pieno titolo entrano nel novero dei professionisti della prevenzione nel settore edile.

Devono essere nominati dal committente o, in sua vece, dal responsabile dei lavori, "*contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva*", il coordinatore per la progettazione (art. 3, comma 3), e, "*prima di affidare i lavori*", il coordinatore per l'esecuzione (art. 3, comma 4), e hanno gli obblighi indicati agli artt. 4 e 5. Tali obblighi sono sanzionati penalmente.

In considerazione della delicatezza delle funzioni svolte dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che, in forza dell'art. 5 (comma 1, lettere d, e, f) ha l'obbligo di controllare il rispetto del piano di sicurezza da parte delle Imprese e dei lavoratori autonomi, di proporre al committente la sospensione dei lavori, o addirittura di sospendere direttamente i lavori in caso di pericolo grave ed imminente, è assai importante che il committente operi una scelta ponderata e qualificata.

Si segnala in particolare l'estrema attenzione che dovrà essere posta nel caso in cui si volesse individuare il coordinatore fra i dipendenti, o i titolari, dell'Impresa appaltatrice od esecutrice dei lavori, in conseguenza del fatto che tale soggetto sarebbe caricato dell'obbligo di controllare, per conto del committente, la propria Impresa.

Va ricordato, a tale proposito, che il committente non si libera delle sue responsabilità per il semplice fatto di aver nominato il coordinatore (art. 6, comma 2), dovendo dimostrare, in caso di inchiesta per infortunio o di ispezione con violazione di norme, di aver fatto quanto era in sua facoltà fare. Dovrà poter essere esclusa ad

esempio, la *“culpa in eligendo”*, per aver scelto un soggetto non idoneo a ricoprire il suo mandato.

In riferimento ai requisiti professionali dei coordinatori (artt. 10 e 19), si rimanda al già citato documento sui corsi di formazione.

E' opportuno chiarire tuttavia che per *“associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori”*, come indicato al comma 2 dell'art. 10 fra i soggetti che possono organizzare i corsi, sono da intendersi quelle che rappresentano datori di lavoro o lavoratori di aziende che operano nel settore al quale si applica il Decreto 494/96 e non in settori produttivi diversi.

I commi 4 e 5 dello stesso articolo prevedono che l'attestato di frequenza al corso di cui al comma 2, non sia richiesto rispettivamente per *“i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore”* e per *“coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali...”*

Per tali soggetti è evidente che non si può comunque prescindere dal possesso del titolo di studio e dall'esperienza lavorativa maturata nel settore delle costruzioni, di cui al comma 1.

L'art. 19 detta le norme per svolgere, *“in sede di prima applicazione”*, pur in assenza dei *“requisiti di cui all'art. 10, commi 1 e 2”*, le funzioni di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Le figure previste dal comma 1, lettera a, dell'art. 19, sono individuabili in dipendenti inquadrati come dirigenti o preposti che abbiano ricoperto questo ruolo per almeno quattro anni al momento dell'entrata in vigore del Decreto, e che possano produrre *“idonea documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi assicurativi per il periodo di svolgimento dell'attività”* (ad es. copia dei Mod O1/M-OTT dell'INPS).

Tali soggetti dovranno avere effettivamente svolto *“attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni”*, attestata da documentazione rilasciata dal datore di lavoro.

Si ritiene che vi possano rientrare sostanzialmente i capocantiere, quando siano in possesso di delega formale alla sicurezza per almeno quattro anni, oppure di certificazione esplicita del datore di lavoro indicante *“l'effettivo svolgimento di attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni per almeno quattro anni”*.

Al comma 1, lettera b) si prendono invece in considerazione le figure espressamente incaricate dall'Impresa di svolgere le *“funzioni di direttore tecnico di cantiere”*.

In questo caso le *“certificazioni di committenti privati”*, che documenteranno i periodi di incarico conferiti all'Impresa con quel determinato direttore tecnico, dovranno essere *“vidimate dalle autorità che hanno rilasciato la concessione od il permesso di esecuzione lavori”*. Tale vidimazione ha lo scopo di attestare che l'opera di

cui si parla nel certificato del committente corrisponde alle concessioni o ai permessi rilasciati dall'autorità competente.

La documentazione comprovante l'inquadramento di tali figure - sia quelle rientranti nella lettera a) che nella lettera b) - deve essere trasmessa all'organo di vigilanza territorialmente competente per domicilio dell'interessato, prima di accettare l'incarico di coordinatore.

Compito dell'organo di vigilanza sarà quello di verificare che la documentazione trasmessa sia completa.

Relativamente all'art. 19 si vedano anche le già citate Circolari n. 41/97 e n. 73/97 del Ministero del Lavoro.

La Circolare 73/97, in particolare, estende l'applicabilità dell'art. 19 ai direttori dei lavori.

A tale proposito si ritiene doveroso precisare che questi soggetti dovranno quantomeno essere in grado di dimostrare che nei contratti d'appalto da loro gestiti, per un periodo complessivo non inferiore a 4 anni, era "*concordato espressamente anche il rispetto da parte delle ditte appaltatrici delle norme di sicurezza vigenti*", e dichiarare che è stato loro compito preciso verificare tale rispetto.

In questo caso i direttori dei lavori si troverebbero nelle condizioni di aver svolto di fatto una funzione equivalente a quella di direttore tecnico di cantiere, rientrando nella fattispecie prevista dal comma 1, lettera b, dell'art. 19.

5. LAVORATORE AUTONOMO (art. 2, comma 1, lettera d; art. 7)

Si deve mettere l'accento sulla fondamentale differenza tra lavoratore subordinato e lavoratore autonomo: nel primo caso il datore di lavoro ha l'obbligo di vigilare e imporre il rispetto delle norme antinfortunistiche, mentre nel caso del lavoratore autonomo egli, cooperando senza vincoli di subordinazione, non era sottoposto, almeno prima dell'introduzione del D.Lgs 626/94, ad alcun potere di vigilanza altrui.

La giurisprudenza aveva tuttavia già elaborato il principio secondo cui l'imprenditore che si rivolge ad operai specializzati ha comunque l'obbligo di garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, posto che ha inserito i lavoratori autonomi nell'organizzazione del cantiere, anche se non li ha sottoposti a vincolo di subordinazione (Cass. Sez. IV, 11.02.82; Cass. Pen. 1983-982.661).

Con i D.Lgs 626/94 e 494/96 il legislatore ha inteso disciplinare espressamente la materia.

Il D.Lgs 626/94, all'art. 7, definisce il rapporto che deve intercorrere tra datore di lavoro committente e lavoratore autonomo allorché vengano a crearsi interferenze nei lavori delle diverse imprese o dei singoli lavoratori autonomi coinvolti nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il D.Lgs. 494/96, all'art. 2, lettera d, definisce il lavoratore autonomo come "*...persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione*".

Il successivo art. 7 definisce gli obblighi dei lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, prevedendo per ognuno degli obblighi la relativa sanzione.

Va da sé che anche nei cantieri temporanei o mobili sono vietati, a norma dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs 626/94, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e ai regolamenti vigenti in materia di sicurezza (ad es. ponteggi, apparecchi di sollevamento....).

E' altresì chiaro che ove il lavoratore autonomo svolga la propria attività sotto la dirigenza dell'appaltatore, il quale gli fornisca anche attrezzature e materiali, l'onere del rispetto della norma di sicurezza resta a carico di quest'ultimo.

La ragione del coinvolgimento del lavoratore autonomo nel rispetto della norma antinfortunistica va ricercata nell'attuale modello di organizzazione del lavoro che prevede sempre più spesso il ricorso a piccole imprese o ad artigiani singoli specializzati.

In forza della normativa citata, il lavoratore autonomo è chiamato a rispettare la norma di sicurezza allo scopo di tutelare le legittime aspettative del lavoratore subordinato e degli altri lavoratori autonomi che concorrono alla realizzazione dell'opera.

Di conseguenza, il lavoratore autonomo resta escluso dagli obblighi soltanto nel caso in cui l'opera sia eseguita senza l'apporto di altri lavoratori.

E' opportuno sottolineare che l'apporto/concorso del lavoratore autonomo alla realizzazione dell'opera è indipendente dalla eventuale contemporaneità, consequenzialità o sovrapposizione dei lavori, in quanto l'unico parametro di riferimento è l'intera opera "*indipendentemente da eventuali frazionamenti*" (art. 2, comma 1, lettera b).

Allo scopo di evitare errori interpretativi, è opportuno chiarire alcune situazioni nelle quali la figura del lavoratore autonomo assume notevole importanza.

La prima situazione riguarda i "*cantieri in cui la durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori*".

Dato per scontato che debbano sussistere ambedue le condizioni descritte, appare giustificato ritenere che la presenza dei 21 o più lavoratori sia sufficiente che si verifichi anche per un solo giorno per rientrare nella categoria descritta (si veda anche il commento all'art.11).

Inoltre la parola "*lavoratori*" deve intendersi non riferita esclusivamente al lavoratore subordinato bensì anche al lavoratore autonomo.

La seconda situazione riguarda la categoria di "*cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea se l'entità presunta del cantiere è pari ad almeno 100 uomini/giorni*".

In questa categoria di cantieri rientrano anche le imprese formate dal solo lavoratore autonomo.

La terza situazione riguarda l'obbligo previsto dall'art. 7, comma 1, lettera c, di adeguarsi "*...alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza*".

La norma potrebbe apparire incongrua in quanto trasferisce l'onere di dare indicazioni in merito alla sicurezza in capo al committente e per lui al coordinatore, anziché all'appaltatore.

Evidentemente il legislatore ha ritenuto che la possibilità di frazionare l'appalto tra più imprese e/o lavoratori autonomi sia una scelta operata dal committente, il quale ne dovrà tenere conto in sede contrattuale e/o di programmazione dei lavori (piani di sicurezza).

Pertanto il coordinatore, nella programmazione dei lavori, dovrà considerare anche la figura del lavoratore autonomo, ove questa possibilità venga data dal committente in sede contrattuale.

6. OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO (art. 9, comma 2)

Il 2° comma dell'art. 9 prevede che "*...la redazione ovvero l'accettazione e la gestione ... dei piani di sicurezza e coordinamento... costituisce adempimento delle norme previste dall'art. 4, commi 1, 2, 7...del D.Lgs 626/94*".

Si prevede cioè il superamento dell'obbligo di valutazione dei rischi e di elaborazione del relativo documento.

A tale riguardo va chiarito che il D.Lgs 494/96 riguarda i "*cantieri temporanei o mobili*", che, a differenza degli insediamenti fissi, nascono e si chiudono anche in tempi molto brevi, e sono soggetti a continue variazioni delle situazioni di rischio.

Per questi ed altri motivi, il legislatore ha ritenuto di predisporre uno strumento, *il piano di sicurezza e di coordinamento*, particolarmente adatto alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi nei singoli cantieri.

E' perciò conseguente l'esonero dalla valutazione del rischio per quel cantiere in presenza del piano di sicurezza e coordinamento.

Il piano è soggetto, analogamente alla valutazione dei rischi, ai continui aggiornamenti da parte del coordinatore per l'esecuzione in corso d'opera, per essere adeguato "*...all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute*" (art. 5, comma 1b).

Rimane però obbligatoria la valutazione del rischio per l'Impresa nel suo complesso.

L'Impresa dovrà valutare, a norma dell'art. 4 del D.Lgs 626/94, i rischi connessi alle proprie strutture fisse (uffici, magazzini e depositi, impianti fissi, ecc.), alle proprie tipologie e modalità di lavoro, alle proprie attrezzature, macchine, sostanze e preparati pericolosi.

Questo obbligo non viene perciò superato dall'art. 9 del D.Lgs 494/96, non potendo il piano di sicurezza e di coordinamento, che riguarda ed è diverso per ogni singolo cantiere, comprendere i rischi tipici dell'Impresa.

Si ritiene inoltre che il datore di lavoro, preliminarmente all'accettazione del piano redatto dal coordinatore, debba verificare che non vi siano elementi di contrasto

con le indicazioni di sicurezza contenute nel proprio documento di valutazione del rischio redatto a norma dell'art. 4 del D.Lgs 626/94.

Per quanto riguarda il livello di definizione al quale deve arrivare il piano di sicurezza e di coordinamento, appare giustificato ritenere che la valutazione dei rischi connessi direttamente con il funzionamento di singole attrezzature sia a carico del datore di lavoro, tramite la propria valutazione ex art. 4 del D.Lgs 626/94, e che perciò il coordinatore, nel redigere il piano, non debba inoltrarsi fino a questo livello; potrà dare indicazioni sui rischi connessi alle macchine e sulla necessità di avere attrezzature a norma.

Compito del coordinatore sarà invece, come previsto dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs 494/96, definire le procedure di sicurezza, i tempi, la predisposizione del cantiere ecc., in relazione alla specifica opera edile.

Nel caso di cantieri la cui durata prevista è inferiore a quanto indicato dall'art. 3, comma 3, e per i quali non è quindi obbligatoria né la nomina dei coordinatori né la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento, si fa riferimento alla valutazione del rischio, prevista dall'art. 4 del D.Lgs 626/94, che dovrà essere modificata quando le situazioni di rischio dei singoli cantieri differiscano sostanzialmente da quelle previste nel documento di valutazione.

7. NOTIFICA PRELIMINARE (art. 11)

L'art. 11 pone a carico del committente o, in sua vece, del responsabile dei lavori, l'obbligo di segnalare all'organo di vigilanza territorialmente competente, l'apertura di un nuovo cantiere.

La notifica deve essere trasmessa “...prima dell'inizio dei lavori” e deve contenere le informazioni indicate nell'allegato III. Non vanno ovviamente riportate le informazioni relative a obblighi non previsti, come ad esempio la nomina del coordinatore quando non sia obbligatoria.

In caso di variazioni degli elementi oggetto della notifica, c'è l'obbligo di trasmetterne notizia all'organo di vigilanza.

L'organo di vigilanza, già identificato dall'art. 23 del D.Lgs 626/94, è da intendersi l'Azienda Usl territoriale e, in particolare, il Servizio di prevenzione e sicurezza in ambiente di lavoro del territorio nel quale è ubicato il cantiere.

Copia della notifica deve essere “*affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente*”.

A questo proposito si ritiene che l'obbligo sia assolto indicandone gli estremi sul cartello di cantiere e custodendone copia integrale in cantiere.

Il comma 1 dell'art. 11, alle lettere **a**, **b** e **c**, individua le situazioni nelle quali sussiste l'obbligo.

Alle lettere **a** e **b** si usano criteri di durata presunta dei lavori, rimandando quindi all'obbligo del committente (o del responsabile dei lavori), di cui all'art. 3, comma 1, di determinare in fase di progetto esecutivo “*la durata dei lavori o fasi di lavoro*”.

La lettera **a** in particolare prevede la sussistenza dell'obbligo di notifica per opere di durata presunta superiore ai 30 giorni e con presenza contemporanea di più di 20 lavoratori. La contemporaneità si deve intendere anche per periodi ridotti, al limite anche di un solo giorno. Tale lettura appare giustificata dall'elevato rischio che comporta la presenza contemporanea in cantiere di un numero elevato di lavoratori.

A questo riguardo la già citata Circolare 73/97 del Ministero del Lavoro fornisce una interpretazione diversa, indicando che la contemporaneità della presenza di più di 20 lavoratori si debba intendere per tutti i 30 giorni lavorativi. Tale lettura, ancorché possibile ad un esame letterale del testo, appare meno rispondente allo spirito della norma.

Infatti, un cantiere con presenza contemporanea di 20 lavoratori consecutivamente presenti, rientrerebbe nel caso previsto dal comma 1, lettera b, (500 uomini/giorni) già dopo 25 giorni lavorativi, rendendo di fatto inutile il dispositivo della lettera a.

Alla lettera **c** si usa un criterio di rischio, rimandando all'allegato II.

Il punto 1 dell'allegato II indica come rischi particolari *“lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiori a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati ...”*. Indicazioni utili per interpretare il *“particolarmente aggravati”* si possono trovare in altra parte di questo documento (si veda il capitolo 10 a commento dell'allegato II).

L'introduzione dell'obbligo di notifica preliminare è una novità molto importante, per la possibilità che viene data alle Aziende Usl di avere un quadro della situazione del settore in ogni momento, e quindi di poter programmare interventi di prevenzione e vigilanza con il metodo dell'intervento di comparto, già usato per tutti gli altri settori produttivi.

E' preferibile programmare interventi per tipologia, privilegiando le opere a maggior rischio ed i cantieri che prevedono l'intervento di un numero elevato di imprese, e per distribuzione territoriale, coprendo omogeneamente tutto il territorio dell'Azienda Usl.

Va privilegiato prioritariamente il controllo delle imprese che risultano sconosciute al Servizio dell'Azienda Usl, oppure che già in precedenza siano state sanzionate.

Per evitare il rischio di vanificare l'importanza dello strumento della notifica occorre che questo venga usato correttamente, evitando di incorrere in alcune facili anomalie interpretative e di comportamento.

Si segnala innanzitutto il rischio di intervenire solamente in quei cantieri per i quali viene rispettato l'obbligo di notifica preliminare, permettendo di conseguenza a chi non lo rispetta, di rimanere fuori dai programmi di vigilanza.

Tale eventualità si supera seguendo due strade principali:

- • lavorando con le Associazioni di categoria, con i Comitati Paritetici Territoriali, con gli Ordini ed i Collegi, per diffondere una informazione corretta sull'obbligo di notifica e per motivare le imprese al rispetto dell'obbligo stesso;

- • non abbandonando il metodo tradizionale di effettuare i controlli “ad avvistamento”, ispezionando cioè quei cantieri che già a prima vista appaiono non a norma.

Altro elemento critico riguarda le opere soggette all’obbligo.

Sia la durata presunta dei lavori che la gravità del rischio presentano notevoli margini di discrezionalità.

Per i criteri interpretativi sulla gravità del rischio si rimanda alla specifica parte di questo documento (si veda il capitolo 10).

Per quanto riguarda la durata dei lavori, è sicuramente difficile calcolarla esattamente prima dell’inizio lavori, essendo gli imprevisti effettivamente frequenti e di diversa natura.

D’altra parte la norma parla di durata presunta, e non già di durata certa, ammettendo quindi la possibile esistenza di un margine di errore.

Il comma 1 dell’art. 11 prevede che siano segnalati “*gli eventuali aggiornamenti*”, fra i quali sono sicuramente da considerare le variazioni della durata dei lavori: tale obbligo può essere utile in caso di modifica sostanziale dei tempi per cantieri che già hanno inoltrato la notifica. E’ invece difficilmente utilizzabile nel caso di opere con durata presunta inferiore a quella per la quale vige l’obbligo di notifica, e che, in seguito a prolungamento dei tempi, rientrino nell’obbligo.

Fermo restando che le imprese hanno l’obbligo di rispettare il dettato dell’articolo 11, e che è auspicabile un uso il più possibile allargato della notifica, è opportuno ridurre al minimo l’apertura di contenziosi su singole situazioni “limite” rispetto alla durata presunta dei lavori, puntando maggiormente alla sostanza dell’obbligo.

Se le situazioni chiare di non rispetto dell’obbligo vanno sicuramente sanzionate, nelle situazioni di incertezza va privilegiato il controllo sul rispetto delle norme di sicurezza e degli obblighi previsti dal D.Lgs 494/96.

Riguardo a tipologie di lavoro escluse dall’obbligo di notifica (ad es. la manutenzione sugli impianti) si rimanda alla Circolare 41/97 del Ministero del Lavoro.

8. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RUMORE (art. 16)

Per quanto concerne l’Impresa nel suo complesso, l’obbligo di valutazione del rischio rumore come previsto dall’art. 40 del D.Lgs 277/91, non è modificato dall’art. 16 del D.Lgs 494/96.

Analogamente a quanto detto in relazione all’obbligo di valutazione del rischio (si veda il capitolo 6 a commento dell’art. 9), rimane obbligatoria per l’Impresa la valutazione del rumore nelle strutture fisse, quali uffici, depositi, impianti stabili, ecc.

Il comma 1 dell’art. 16 prevede che “*l’esposizione quotidiana personale ($L_{ep/d}$) al rumore può essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento... a studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione prevenzione infortuni.*”

E' prevista cioè la possibilità di valutare il L_{ep} per i lavoratori dei singoli cantieri in maniera semplificata, ricorrendo a dati di letteratura riconosciuti validi, senza costringere le Imprese a valutazioni complesse per ogni cantiere, che risulterebbero di scarsissimo significato preventivo, poco verificabili e non ripetibili.

Appare sottinteso che per tipologie diverse di cantiere, e comunque ogni volta che sarà necessario, si dovranno eseguire, con lo stesso metodo, ulteriori valutazioni di aggiornamento.

La semplificazione introdotta da questo articolo non deve però essere in alcun modo di ostacolo al rispetto del D.Lgs 277/91, che è di carattere eminentemente preventivo, rivolto cioè all'individuazione delle situazioni a maggior rischio e alla loro bonifica.

In ogni cantiere si dovrà perciò essere in grado di confrontare i livelli sonori delle proprie fonti di rumore con quelli di riferimento usati per il calcolo dei L_{ep} .

Pertanto, quando vi sia la possibilità che il livello sonoro di macchine ed impianti, magari obsoleti, non sia confrontabile con quello di riferimento, si dovrà provvedere alla misurazione strumentale in loco.

Solo in tale modo si potranno predisporre gli interventi di bonifica alla fonte, i programmi formativi, le procedure di lavoro corrette in grado di ridurre il rischio per i lavoratori.

Dato che in un determinato cantiere i livelli di esposizione giornaliera dei lavoratori si diversificano molto a seconda della fase di avanzamento dei lavori, mentre la loro variabilità all'interno di ciascuna fase è in genere contenuta, appare del tutto giustificato che vengano valutati non solo i livelli massimi ricorrenti, relativi all'intera durata del cantiere, ma anche i livelli medi relativi ad ogni fase e la durata di tutte le singole fasi.

Un commento va fatto relativamente a come il coordinatore per la progettazione dovrà affrontare il rischio rumore nel piano di sicurezza.

Per individuare le priorità di rischio di un cantiere che ancora non esiste, nel quale lavoreranno imprese non ancora identificate, il coordinatore per la progettazione potrà utilizzare i livelli di rumore standard individuati da studi riconosciuti validi dalla Commissione infortuni.

Suo compito essenziale sarà quello di individuare attraverso il piano di sicurezza, le procedure, i tempi, la migliore disposizione del cantiere in grado di garantire il minor rischio per i lavoratori.

L'Impresa potrà, al momento dell'accettazione del piano, proporre integrazioni derivanti dalle eventuali migliori misure preventive previste nel proprio rapporto di valutazione del rischio.

9. APPLICABILITÀ DEL D.Lgs 758/94

In merito alla possibilità di ricorrere al D.Lgs 758/94 per le contravvenzioni previste dall'art. 20 e seguenti si richiama l'art. 12 della Legge 23 maggio 1997, n. 135, pubblicata sulla G.U. n. 119 del 24.05.97, "Conversione in legge, con modificazioni,

del DL 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione", nel quale, implicitamente, si conferma l'applicabilità del Decreto 758 al D.Lgs 494, pur con delle modifiche per tutto il 1997.

Per maggior chiarezza se ne riporta il testo integrale:

"Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, è raddoppiato il termine di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 20, del Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, ed è ridotta alla metà la somma di cui all'articolo 21, comma 2, del medesimo Decreto legislativo n. 758 del 1994."

10. ALLEGATO II DEL D.Lgs 494/96 - ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 1

L'importanza di una corretta interpretazione dell'allegato II risiede nel fatto che i cantieri che rientrano nei casi previsti dall'elenco, sono soggetti **a due obblighi**:

- - la notifica, indipendentemente dalla durata del cantiere;
- - la nomina dei coordinatori per la sicurezza, quando le dimensioni del cantiere superano i 300 uomini-giorni.

Punto 1

Alcuni chiarimenti sono necessari per l'interpretazione del punto 1, relativamente alla dicitura "*se particolarmente aggravati*", riferita "*a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,50 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2*".

Nell'affermare che è estremamente arduo definire cosa si debba intendere per "*particolarmente aggravati*", si ritiene comunque di dover dare alcune indicazioni che potranno risultare di utilità nei casi controversi.

Un primo elemento di comprensione è senz'altro da ricercare in una corretta lettura dell'obbligo di notifica preliminare, del cui significato preventivo si parla nel capitolo 7 (a commento dell'art. 11).

E' un obbligo che deve servire per la programmazione di interventi di prevenzione e di vigilanza. Quando perciò la notifica, per la brevissima durata dei lavori, non sia utilizzabile in senso programmatico, perde in massima parte il suo valore, anche in presenza di lavori in altezza o in scavo.

In questi casi perciò non appare utile aprire contenziosi sul significato della frase "*particolarmente aggravati*".

• *Rischio di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a m 1,5*

Premesso che esiste sempre l'obbligo di allestimento delle misure preventive antiseppellimento (armatura degli scavi, ecc.) in tutti i casi di possibile franamento di fronti di altezza superiore a m 1,5, ai sensi dell'allegato II punto 1, appare ragionevole considerare fra i rischi "*particolarmente aggravati*" quantomeno le seguenti situazioni di lavoro:

- * * escavazioni di trincee sviluppate in lunghezza per fondamenta, deposizione di tubazioni e canalizzazioni e simili, escludendo il caso della singola escavazione in posizione unica;
- * * escavazioni su fronti aperti, se non rientranti nei casi di esclusione di cui all'art. 1, comma 3;
- * * escavazioni su aree urbanizzate, per il rischio rappresentato dalla presenza di tubazioni, linee elettriche ed altre opere;
- * * presenza di traffico pesante;
- * * escavazioni dei cunicoli;
- * * escavazioni con presenza di acqua o gas.

• ***Rischio di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2***

Premesso che qualunque circostanza di lavoro ad altezza superiore a m 2 richiede sempre l'allestimento dei dispositivi di protezione collettiva normalmente costituiti da parapetti anticaduta o, nel caso non ne sia possibile l'installazione, l'uso della cintura di sicurezza, ai sensi dell'allegato II, punto 1, appare ragionevole considerare fra i rischi "particolarmente aggravati" quantomeno le seguenti situazioni di lavoro:

- * * le attività che comportano rischi incrociati o multipli, come ad esempio il lavoro su ponteggi in caso di demolizioni, oppure lavori in altezza sotto il raggio d'azione della gru;
- * * lavori sui tetti;
- * * lavori in altezza su strutture non portanti;
- * * lavori in altezza in condizioni meteorologiche o climatiche disagiate;
- * * lavori effettuati di notte;
- * * lavori che comportano l'allestimento o l'uso di ponteggi di grandi dimensioni, prendendo come riferimento almeno la facciata completa di un edificio;
- * * lavori con uso ripetitivo o continuativo della cintura di sicurezza;
- * * lavori con uso ripetitivo o continuativo del trabattello, di ponte sviluppabile o simili.

Punto 2

In questo punto vengono identificati lavori che presentano due condizioni distinte:

- * * *esposizione a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute;*
- * * *esigenza legale di sorveglianza sanitaria.*

Anche queste condizioni contribuiscono ad allargare notevolmente la fascia di cantieri soggetti agli obblighi legati all'allegato II; le sostanze chimiche usate in edilizia sono infatti in grande espansione, e l'obbligo di sorveglianza sanitaria è

diventato ancora più vasto in forza del D.Lgs 626/94 (movimentazione manuale dei carichi, cancerogeni, agenti biologici).

Per quanto concerne la dizione “rischi particolari”, appare giustificato interpretare che si tratti di sostanze che pur non rientrando nell’obbligo di controllo sanitario, sono state individuate come pericolose dalla valutazione dei rischi.

Punto 4 “Lavori in prossimità di linee elettriche in tensione”

Poiché esiste già una regolamentazione di questa tipologia di rischio, in particolare attraverso l’articolo 11 del DPR 164/56 che fissa in 5 metri la distanza minima dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che non siano messe in atto adeguate protezioni, non può essere ritenuto un “*rischio particolare*” il lavoro a distanza superiore a 5 metri dalle linee elettriche in tensione, mentre lo può essere quello che, pur usando precauzioni particolari, avviene a distanza inferiore.

Punto 10

Per “*elementi prefabbricati pesanti*” appare ragionevole intendere le strutture prefabbricate di costituzione di edifici, lavorativi od abitativi, e opere di genio civile, che, per le loro dimensioni e peso, comportino l’utilizzo e l’ausilio di mezzi di sollevamento per la movimentazione.

Non vanno comprese le strutture prefabbricate per opere interne agli edifici lavorativi ed abitativi.

ALLEGATO 1

Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome

DECRETO LEGISLATIVO 14 AGOSTO 1996, N. 494

**PRIME INDICAZIONI
PER L'ATTUAZIONE DEI CORSI PREVISTI DAGLI ARTT. 10 e 19**

PREMESSA

Con il Decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23/9/96 - è stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, definendo e completando, con norme specifiche, la disciplina generale delineata in materia con il D.Lgs n. 626/94, modificato ed integrato dal D.Lgs 242/96.

Allo scopo di fornire delle indicazioni utili per una corretta ed omogenea gestione del Decreto è stato approvato il presente documento che affronta prioritariamente il problema relativo ai "corsi di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile" previsti dall'art. 10, dall'allegato V, e dall'articolo 19 della legge per le due nuove figure introdotte del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza.

In ordine a tale questione, che riveste una urgenza notevole in considerazione del fatto che molti enti hanno già predisposto programmi ed in molti casi avviato e realizzato corsi, il documento intende fornire indirizzi sia su aspetti interpretativi della norma che sugli aspetti qualitativi dei corsi.

L'elaborazione di un documento più completo, che entri nel merito di altri punti di criticità del Decreto legislativo costituisce peraltro l'obiettivo successivo che le Regioni si impegnano a perseguire e su cui hanno finalizzato un apposito lavoro tecnico.

ANALISI DELLA NORMA

I corsi sono previsti dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs 494/96, nel quale si prevede quanto segue:

- 1- 1- devono essere organizzati dalle *"Regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via*

alternativa"... da altri Enti od Associazioni che vengono elencati in maniera esplicita;

- 2- 2- devono rispettare "*almeno*" i contenuti dell'allegato V, sia come durata che come contenuti minimi. A chi partecipa al corso verrà rilasciato un semplice "*attestato di frequenza*", e non quindi un giudizio di merito.
- 3- 3- Le Regioni devono determinare i costi dei corsi da esse organizzati che dovranno essere posti a carico dei partecipanti.

Sempre all'art. 10 si stabilisce quali sono i requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti che chiedono di partecipare ai corsi e, al comma 5, quali soggetti sono invece esonerati dall'obbligo di frequentarli.

Relativamente al punto 1: l'art. 10 affida in primis alle Regioni il compito di organizzare i corsi; gli altri Enti elencati hanno facoltà di organizzarne in "*alternativa*". Per i corsi non organizzati dalla Regione, il suo ruolo potrà essere quello di indicare gli obiettivi specifici ed i metodi formativi, come nel seguito riportato, contribuendo ad elevare il livello qualitativo.

E' perciò urgente che ogni Regione decida il comportamento che intende tenere, chiarendo anche i vincoli altrimenti esistenti sulla "*alternativa*". E' opportuno che le Regioni che intendono organizzare i corsi attraverso le proprie strutture tecniche favoriscano il coordinamento tra i servizi di prevenzione delle Aziende Usl e le strutture operanti nel campo della formazione professionale.

E' auspicabile altresì che gli operatori delle "strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale", oltre ad un contributo di docenza qualificata specie sugli argomenti di specifica competenza, forniscano il loro sostegno nella fase di progettazione dei corsi.

Relativamente al punto 2: posto che la durata del corso è stabilita in 120 ore e che la norma si limita ad indicare che devono essere trattati "*almeno*" 6 argomenti, ribadito che non è previsto un giudizio finale di merito, appare del tutto evidente che i corsi devono essere in grado di formare professionalità reali, non fosse altro per il fatto che i coordinatori per la sicurezza rispondono penalmente del loro operato.

I corsi dovranno perciò avere alcuni requisiti di metodo e di contenuto che si andranno ad indicare.

L'Ente Regione può, come ruolo prioritario, accreditare - oppure riconoscere sotto forma di patrocinio, attestazione di qualità o altro - i corsi che rispondano ai requisiti minimi stabiliti.

Tale riconoscimento, che non è obbligatorio, ed è perciò concesso solamente dietro specifica richiesta di quegli Enti espressamente elencati al comma 2 dell'art. 10, va considerato come indicatore importante della qualità del corso.

Le Regioni che si orienteranno verso questo tipo di scelta operativa, dovranno mettere in atto anche un meccanismo di verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti.

E' importante che in ogni Regione, qualunque sia la scelta operativa adottata, vengano date indicazioni alle strutture tecniche operanti nel campo della prevenzione e della formazione professionale di cui al punto 1, affinché partecipino e diano il loro contributo di collaborazione esclusivamente ai corsi che rispettano i requisiti minimi di qualità.

L'art. 19 punto 2 fissa in 60 ore da frequentare entro 3 anni la durata dei corsi per i soggetti che in sede di prima applicazione del Decreto possono svolgere il compito di coordinatore senza avere frequentato il corso.

Anche per questi corsi valgono le indicazioni formulate nel presente documento. Si tratterà di ridistribuire il tempo dedicato ai singoli temi in maniera tale da permettere il raggiungimento degli obiettivi formativi sfruttando le conoscenze già possedute dagli iscritti.

Relativamente al punto 3: il costo dei corsi può variare in relazione a molti fattori: numero di partecipanti, tipo di strutture utilizzate, numero e qualificazione dei docenti, ecc.

E' perciò opportuno che ogni singola Regione determini i costi dei corsi che intende organizzare in proprio.

REQUISITI MINIMI

A conclusione si indicano quali possano ritenersi i requisiti minimi da rispettare nella realizzazione di un corso di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs 494/96.

- A. A. Per ogni corso deve essere individuato **il responsabile**, con compito di gestione del progetto e di coordinamento dell'attività didattica. Tale soggetto deve possedere documentata esperienza e capacità formativa.
- B. B. **I docenti** in materia di igiene e sicurezza sul lavoro saranno preferibilmente laureati o diplomati in materie scientifiche, con specifica esperienza professionale di almeno 5 anni.
- C. C. Il **numero ottimale** dei partecipanti è inferiore a 30. Oltre le 30 persone, fino ad un numero massimo di 50, è necessaria la presenza di assistenti di sala per il docente, supporti didattici e strutture adeguate al numero.
- D. D. La **frequenza** va documentata con il registro delle presenze. L'attestato di frequenza è rilasciato a chi ha effettivamente partecipato al corso, considerando che possono essere giustificate assenze, valutate dal responsabile del corso, di regola (indicativamente?) non superiori al 10% delle ore complessive.
- E. E. **L'obiettivo formativo** fondamentale deve essere la preparazione di soggetti in grado di intervenire in modo propositivo nelle fasi di progettazione, organizzazione ed esecuzione dell'opera, per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Per la progettazione, in particolare, i discenti devono acquisire capacità propositive su quegli aspetti del progetto che possono essere fonte di rischio sia nella costruzione dell'opera che nel corso del suo utilizzo successivo.

I compiti che questi soggetti dovranno saper svolgere sono quelli indicati all'art. 4, comma 1, e dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs 494/96.

I soggetti che usciranno dai corsi dovranno essere in grado di predisporre il piano di sicurezza e coordinamento, il piano generale di sicurezza ed il fascicolo di cui all'art. 4, comma 1, lettera b.

- F. F. Dovranno essere predisposti degli **strumenti di verifica** dell'apprendimento, mirati agli obiettivi, da utilizzare nei vari momenti del corso. Tale verifica, anche se non può essere vincolante per il rilascio dell'attestato di frequenza, fa parte integrante del progetto formativo.

ALLEGATO 2

FAC-SIMILE

"Attestazione di cui all'art. 19 lettera a) del D.Lgs 494/96" rilasciata dal datore di lavoro e da trasmettere all'organo di vigilanza.

Il sottoscritto _____
legale rappresentante dell'Impresa _____
con sede a _____ via _____
esercente l'attività di _____

DICHIARA

che il Signor _____
nato a _____ il _____
e residente a _____ via _____ n. _____
è/è stato alle dipendenze dell'Impresa con qualifica di _____
che consente/consentiva di sovrintendere altri lavoratori, dal _____ al _____
In tale periodo ha altresì svolto attività qualificata in materia di sicurezza per un
numero
di mesi pari a _____ .

Per il periodo sopra dichiarato, si allega documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi assicurativi.

Firma del legale rappresentante

ALLEGATO 3

GLOSSARIO DI RIFERIMENTO

Si forniscono le seguenti definizioni utili in aggiunta a quelle di cui all'art. 2 del Decreto:

Appaltante

Colui che richiede un lavoro o una prestazione; può non coincidere con il committente.

Appaltatore

E' il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

Appalto promiscuo

Appalto che vede impegnate contemporaneamente una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente.

Si tratta generalmente di lavori che devono essere eseguiti contemporaneamente in luoghi nei quali potrebbero operare anche i lavoratori del committente.

Appalto scorporato

Appalto di lavori effettuati da due o più imprese che, con contratti separati, eseguono l'opera (senza la copresenza di lavoratori dipendenti dal committente).

Questo contratto si realizza, generalmente, quando l'opera richiede lavori specializzati o di diversa natura.

Contratto d'appalto

Contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (art. 1655 c.c.).

Contratto d'opera

Contratto che si configura quando una persona si obbliga verso un'altra "persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.).

Direttore dei lavori

Figura nominata dal committente che opera il controllo sulla esecuzione dei lavori, sui materiali impiegati e sulla rispondenza dell'opera a quanto progettato o stabilito nel contratto d'appalto.

Di fatto è colui che vigila e garantisce l'applicazione del capitolato d'appalto.

Direttore tecnico di cantiere

Figura dirigenziale incaricata della gestione del cantiere, compresa la sicurezza.
E' nominato dall'appaltatore e risponde degli obblighi di quest'ultimo relativi al cantiere, quando siano delegabili.
Può essere un titolare o un dipendente della ditta appaltatrice o un professionista esterno da questa individuato.

ALLEGATO 4

Coordinamento tecnico degli Assessorati alla Sanità

AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA

Sulla scia della positiva esperienza, peraltro condivisa ed approvata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome, il Coordinamento tecnico degli Assessorati alla Sanità ha ritenuto di proseguire l'attività di indirizzo fornendo, anche sulla base delle osservazioni pervenute dalle varie Regioni, delle note interpretative relative ad alcuni "punti critici" del D.Lgs 494/96.

Alcuni passaggi del Decreto costituiscono ancora fonte di dubbio ed ostacolo ad una omogenea applicazione della norma ed in particolare:

1. ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO

La circolare 41/97 del Ministero del Lavoro chiarisce che "le disposizioni del D.Lgs 494/96 si applicano ai cantieri per i quali l'incarico di progettazione sia stato affidato formalmente a partire dal 24 marzo 1997..... Nell'ipotesi di affidamento della progettazione mediante procedura concorsuale, si deve fare riferimento alla data di pubblicazione del relativo bando."

Ad ulteriore chiarimento nelle *Linee guida* del Coordinamento delle Regioni e Province Autonome, si sottolinea che "quando si parla di affidamento dell'incarico di progettazione, si intende ovviamente la progettazione esecutiva".

Si osserva tuttavia che spesso manca il progetto esecutivo, e talvolta, per opere che non richiedono il rilascio di una concessione, manca qualsiasi tipo di progetto, con conseguente difficoltà ad interpretare univocamente per quali cantieri si applichi la norma.

Pertanto, si ritiene che nel caso in cui manchi una data certa di incarico per la progettazione esecutiva (come definita dall'art. 16, comma 5, della legge 109/94), con relativo incarico formale, le disposizioni del Decreto siano applicabili ai cantieri la cui data di apertura sia successiva al 24 marzo '97.

Ai fini dell'esclusione dal Decreto, possono essere presi in considerazione atti ufficiali antecedenti il 24 marzo '97 (concessione edilizia, dichiarazione di inizio attività, ecc.).

Nota:

Per **progetto esecutivo** secondo il comma 5 dell'art.16 della legge 109/94, così come modificata dalla legge 216/95, si intende quanto segue: "Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli

elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo."

2. RESPONSABILE DEI LAVORI

L'art. 2, comma 1, lettera c, definisce il responsabile dei lavori come il "soggetto incaricato dal committente per la progettazione o per l'esecuzione o per il controllo dell'esecuzione dell'opera".

A chiarimento dei molti dubbi sollevati da più parti si ritiene possa essere utile, in accordo anche con la circolare del Ministero del Lavoro n. 41/97, ribadire che:

- - il responsabile dei lavori è un soggetto che il committente non è obbligato a nominare;
- - quando viene incaricato, si configura come una sorta di alter ego del committente, che, pur non liberandolo completamente dalle responsabilità, lo sostituisce nell'organizzazione e/o nella gestione delle fasi per le quali ha ricevuto l'incarico;
- - non è necessariamente da configurare come il progettista o l'esecutore dell'opera, anche se nulla vieta al committente di nominare tali soggetti come responsabili dei lavori.

3. ASPETTI PARTICOLARI RIGUARDANTI GLI ARTT. 10 E 19

Il comma 4 dell'art. 10 esonera dal frequentare il corso per coordinatori "i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore".

Non essendo univoca l'interpretazione data nelle diverse realtà rispetto a cosa si debba intendere per "coordinatore", appare ragionevole ritenere che la norma si riferisca a personale degli uffici tecnici (comunali, provinciali, regionali, statali, ecc.) che hanno la responsabilità dell'ufficio, oppure, nel caso di uffici tecnici di maggiori dimensioni, svolgano le funzioni di coordinatore di area e/o di altri tecnici.

L'esonero, inoltre, riguarda unicamente la frequenza del corso ma non il possesso dei titoli e dell'esperienza lavorativa nel settore delle costruzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 10.

L'art. 19, comma 1, lettera b, prevede, per chi ha svolto le funzioni di direttore tecnico di cantiere, un meccanismo di certificazioni e di vidimazione dell'autorità pubblica, in molti casi di difficile attuazione. Infatti, è frequente il caso in cui il committente non è a conoscenza di chi sia il direttore tecnico di cantiere della ditta esecutrice, e l'Ente che ha rilasciato la concessione non è in possesso di alcun

documento dal quale risulti il nominativo di chi ha svolto le "funzioni di direttore tecnico di cantiere". In tali situazioni diventa assolutamente problematico per il soggetto interessato dimostrare di "aver svolto per almeno quattro anni funzioni di direttore tecnico di cantiere".

Interpretando nella sostanza il testo di legge, appare ragionevole indicare che chi è interessato dall'art. 19, comma 1 lettera b, produca una certificazione dell'Impresa attestante lo svolgimento delle funzioni di direttore tecnico di cantiere e le certificazioni dei committenti che documentano che quell'impresa ha svolto quei determinati lavori in quel determinato periodo; in questo modo l'amministrazione che ha rilasciato la concessione potrà vidimare "coscientemente" questo tipo di certificazioni dei committenti privati.

Si ritiene infine che la presentazione della denuncia di inizio e di fine lavori, opportunamente timbrata dall'autorità competente, equivalga nella sostanza alla più dispendiosa vidimazione, in termini economici e di tempo.

4. INTEGRAZIONE TRA PIANO DI LAVORO EX ART. 34 DEL D.Lgs 277/91 e D.Lgs 494/96

Tutti gli interventi edili e le opere di genio civile che comportano la bonifica di materiali contenenti amianto (rimozione, incapsulamento, sovracoperture, ecc.) ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs 277/91 e del D.Lgs 494/96.

Gli interventi di demolizione o rimozione sono soggetti alla predisposizione, da parte dell'Impresa appaltatrice, del piano di lavoro previsto dall'art. 34 del D.Lgs 277/91.

Il committente, o il responsabile dei lavori, dovrà valutare l'entità complessiva dell'opera tenendo conto di tutti i lavori previsti, anche se non direttamente interessati all'amianto, e decidere di conseguenza se è soggetto agli obblighi di cui all'art. 3, commi 3 e 4 (nomina dei coordinatori e conseguente piano di sicurezza e di coordinamento).

Inoltre, in tutti i casi di cantieri che effettuino, anche parzialmente, lavori che comportino esposizione ad amianto, a prescindere dall'entità dell'opera, vige l'obbligo, a carico del committente, di inoltrare all'organo di vigilanza la notifica preliminare di cui all'art. 11, comma 1, lettera c) del 494/96: "cantieri i cui lavori comportino rischi particolari il cui elenco è contenuto nell'allegato II".

In relazione a quanto sopra si possono verificare due diversi casi.

Caso 1: *Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto in cantieri che richiedono i coordinatori e la stesura del piano di sicurezza e di coordinamento*

Il coordinatore per la progettazione, nel predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento dovrà individuare le fasi in cui è previsto il rischio da amianto, le interferenze con le eventuali altre fasi di lavoro e le conseguenti precauzioni, opere ed attrezzature da porre in esecuzione allo scopo di tutelare la salute dei lavoratori, disponendo che l'Impresa chiamata ad intervenire sull'amianto rediga il piano di lavoro come da art. 34 del D.Lgs 277/91.

Tale piano di lavoro, redatto in modo da essere compatibile con il più complessivo piano di sicurezza e di coordinamento, dovrà essere inviato all'organo di vigilanza che può rilasciare prescrizioni entro 90 giorni dall'invio (art. 34, comma 5, del D.Lgs 277/91).

Trascorso tale periodo oppure, come è auspicabile, non appena l'organo di vigilanza l'ha "approvato", il piano di lavoro entra a far parte integrante del piano previsto dall'art. 12 del 494/96 e come tale viene assunto dal coordinatore per la progettazione e successivamente adottato dal coordinatore per l'esecuzione.

In fase di realizzazione il coordinatore per l'esecuzione, assieme al datore di lavoro dell'Impresa che opera la demolizione o la rimozione dell'amianto, ognuno per i propri compiti, garantiranno l'applicazione di quanto stabilito rispettivamente nel piano di sicurezza e di coordinamento e nel piano di lavoro.

Caso 2: *Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto in cantieri che non richiedono i coordinatori e la stesura del piano di sicurezza e di coordinamento*

Il committente, o il responsabile dei lavori, dovrà attenersi alle indicazioni preventive contenute nell'art. 3, comma 1, del D.Lgs 494/96, disponendo che l'Impresa incaricata di intervenire per la demolizione o la rimozione dell'amianto fornisca la documentazione di cui al comma 8 e rediga il piano di lavoro previsto dall'art. 34 del D.Lgs 277/91.

ASSESSORATO ALLA SANITÀ
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Integrazioni operative
predisposte dalla task-force dell'Assessorato
alla Sanità della Regione Emilia-Romagna
al documento
Linee guida per l'applicazione del D.Lgs 494/96

Versione definitiva approvata L' 11/11/1998

Il presente testo è stato impostato da un apposito Gruppo di lavoro composto dai seguenti operatori:

Adriano Albonetti
Claudio Arcari
Marialuisa Diodato
Marta Ferrari
Vincenzo Gallo
Gilberto Loffredo
Giovanni Lombardi

Azienda Usl di Forlì
A.R.P.A. sezione di Piacenza
Azienda Usl Città di Bologna
Azienda Usl di Parma
Azienda Usl Città di Bologna
Azienda Usl di Rimini
Azienda Usl di Piacenza

Omar Nicolini
Filippo Ricchi

Azienda Usl di Modena
Azienda Usl di Modena

Indice

- 1. Interazione fra i disposti del D.Lgs 494/96 e del D.Lgs 626/94**
 - 1.1 Campo d'applicazione
 - 1.2 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori in ordine alla progettazione esecutiva delle misure di prevenzione**
 - 1.3 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori in ordine all'effettuazione della valutazione dei rischi**
 - 1.4 Obblighi del datore di lavoro delle imprese esecutrici dell'opera in merito all'effettuazione della valutazione dei rischi ex art. 4 del D.Lgs 626/94**
 - 1.5 Applicazione del D.Lgs 494/96 nell'ambito dell'art. 7 del D.Lgs 626/94**
 - 1.6 Consultazione e partecipazione
2. Il lavoratore autonomo
- 3. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il ruolo del coordinatore per l'esecuzione**
 - 3.1 Proposta di articolazione del piano di sicurezza e coordinamento**
 - 3.2 Sviluppo del piano di sicurezza e di coordinamento proposto
 - 3.3 Il ruolo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
4. Puntualizzazioni sugli Allegati I e II del D.Lgs 494/96
 - 4.1 Allegato I: le attività di manutenzione**
 - 4.2 Allegato II: i punti 1, 2, 4 e 10
- 5. Art. 16: modalità di attuazione della valutazione del**

rumore

**6. Applicabilità del D.Lgs 758/94 al quadro sanzionatorio del
D.Lgs 494/96**

ALLEGATO A
Schede illustrative del Decreto

ALLEGATO B
Indicazioni e raccomandazioni per la realizzazione degli
interventi formativi

ALLEGATO C
Quesiti inerenti il D.Lgs 494/96

ALLEGATO D
Glossario di riferimento

1. INTERAZIONE FRA I DISPOSTI DEL D.Lgs 494/96 E DEL D.Lgs 626/94

1.1 Campo d'applicazione

L'art. 1, comma 2, del D.Lgs 494/96 prevede l'applicabilità delle disposizioni contenute nel D.Lgs 626/94 ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti dall'art. 2, comma 1 lettera a, del D.Lgs 494/96, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel decreto medesimo.

Pertanto il D.Lgs 494/96 deve essere considerato una norma specifica integrata nel più ampio contesto della norma quadro della prevenzione rappresentata dal D.Lgs 626/94.

I disposti del D.Lgs 626/94 vanno applicati "fatte salve" le specificità del D.Lgs 494/96 fra le quali emergono:

- • le modalità attuative di particolari obblighi espresse all'art. 17 (attuazione dell'obbligo di "riunione" ex art. 11 del D.Lgs 626/94, visita ai luoghi di lavoro del medico competente, definizione dei criteri di formazione dei lavoratori ed esonero del datore di lavoro appaltatore dall'obbligo dell'organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio, evacuazione lavoratori, quando sono svolti dal committente);
- • gli obblighi dei lavoratori autonomi (art. 7);
- • le modalità di attuazione della valutazione del rumore (art. 16).

1.2 1.2 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori in ordine alla progettazione esecutiva delle misure di prevenzione

L'art. 3 del D.Lgs 494/96 pone a carico del committente o responsabile dei lavori, al momento della progettazione esecutiva, nelle scelte tecniche e nella organizzazione delle operazioni di cantiere, l'obbligo di attenersi ai principi generali di tutela contenuti nell'art. 3 del D.Lgs 626/94 e di prevedere anche la durata dei singoli lavori al fine di permettere la pianificazione delle misure di sicurezza per quelle lavorazioni che si devono svolgere simultaneamente o in successione fra loro.

Tali principi generali di tutela che debbono essere previsti in fase di progettazione esecutiva comprendono fra l'altro:

- • l'effettuazione di una valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- • la programmazione della prevenzione, integrando la tecnologia produttiva con l'organizzazione del lavoro ed i fattori ambientali;
- • la priorità delle misure di prevenzione collettiva rispetto a quelle individuali;
- • l'adozione di misure di prevenzione e gestione delle emergenze;
- • la manutenzione di macchine ed impianti;
- • l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori.

Tali obblighi acquistano particolare rilevanza per quelle lavorazioni che verranno poi effettuate simultaneamente o in successione da ditte diverse.

È evidente come l'applicazione dei principi dell'art. 3 del D.Lgs 626/94 nella progettazione "edile", come già impostato per la progettazione "meccanica" (vedi norma UNI-EN 292/91) costituisca un salto di qualità irrinunciabile per l'igiene e la sicurezza sia nella fase costruttiva (nel caso di esistenza del *piano di sicurezza e di coordinamento*, ma anche e soprattutto nel caso di sua assenza) che nella fase di utilizzo dell'opera (anche per questa fase, a maggior ragione quando non esiste il fascicolo ex art. 4).

È necessario pertanto un impegno progettuale maggiore, tenendo anche presente che per l'art. 6 del D.Lgs 626/94 il progettista risponde della conformità alla legislazione vigente, delle scelte di progetto effettuate, con sanzione per i casi di inadempienza.

1.3 1.3 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori in ordine alla effettuazione della valutazione dei rischi


Tra i principi di prevenzione contenuti nell'art. 3 del D.Lgs 626/94 a cui il committente o il responsabile dei lavori all'atto della progettazione deve attenersi, vi è la valutazione dei rischi lavorativi e la conseguente programmazione delle misure di prevenzione integrate con quelle tecniche ed organizzative.

L'obbligo vige per qualsiasi cantiere temporaneo o mobile come definito dal D.Lgs 494/96, indipendentemente dall'entità e la valutazione dei rischi dovrà considerare in particolare la tipologia delle lavorazioni, dei pericoli presenti, del rischio associato a ciascun pericolo.

Di tale analisi (pur se a volte condizionata in questa fase dalla non completa disponibilità delle necessarie informazioni e conoscenze - che devono comunque essere esplicitate ed evidenziate - e che dovrà quindi subire ulteriori aggiornamenti e revisioni) si terrà conto nelle scelte tecniche ed organizzative del progetto esecutivo dell'opera.

In **Figura 1** si riporta uno schema sintetico (tratto dalla procedura CEE) del percorso operativo (anche non formalizzato in specifico piano) di individuazione dei pericoli, di valutazione dei rischi e di identificazione delle misure preventive.

Figura 1: MAPPA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (metodologia CEE)





programmazione del monitoraggio della valutazione del rischio e di
revisione delle misure di prevenzione e protezione adottate

In conclusione, quanto prescritto per il committente (o responsabile dei lavori) all'art. 3, comma 1 (1° periodo), non sanzionato quale contravvenzione ma in ogni caso dovere di sicurezza, va valutato tenendo presente che l'art. 3 del D.Lgs 626/94 (misure generali di tutela) detta una serie di doverose misure in sequenza logica e concatenata tese al miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori.

Di tali misure ogni figura professionale (ad es.: il medico competente, il progettista) dovrà attivare le specifiche misure generali di tutela che rientrino nella propria attività professionale, ed il committente (o responsabile dei lavori) nelle scelte che farà (nelle fasi di progettazione, organizzazione del cantiere, ecc.) dovrà procedere alla valutazione dei rischi e, rispetto a prospettate situazioni alternative, dovrà adottare le soluzioni più sicure secondo le stesse misure generali di tutela.

1.4 1.4 Obblighi del datore di lavoro delle imprese esecutrici dell'opera in merito all'effettuazione della valutazione dei rischi ex art. 4 del D.Lgs 626/94

L'obbligo per il datore di lavoro delle imprese esecutrici di effettuare la valutazione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 626/94 rimane vigente anche dopo l'emanazione del D.Lgs 494/96.

Come noto, in generale, il datore di lavoro deve aggiornare tale valutazione (ed il relativo "documento", se previsto) ogni volta che si presentano modifiche al processo produttivo significative ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori.

Per le lavorazioni dei cantieri temporanei o mobili e limitatamente ai casi in cui l'entità del cantiere comporti la redazione del *piano di sicurezza e di coordinamento*, per quanto disposto all'art. 9 del D.Lgs 494/96, il datore di lavoro può ritenere di aver adempiuto all'obbligo di effettuazione della valutazione dei rischi del cantiere o al suo aggiornamento (art. 4, commi 1, 2 e 7, D.Lgs 626/94) accettando e attenendosi ai piani medesimi.

Sarà comunque obbligo del datore di lavoro aggiornare il proprio "documento" tenendo conto delle eventuali modifiche significative indotte dal processo produttivo del cantiere.

Qualora il datore di lavoro non sia soggetto all'obbligo della stesura formale del documento dovrà comunque aggiornare la propria valutazione dei rischi.

1.5 Applicazione del D.Lgs 494/96 nell'ambito dell'art. 7 del D.Lgs 626/94

Le disposizioni del D.Lgs 626/94 vanno applicate ai cantieri temporanei o mobili "fatte salve" le specifiche disposizioni del D.Lgs 494/96 fra le quali va inserito anche il rapporto committente/appaltatore che è stato impostato in modo specifico per i cantieri di più grosse dimensioni ove è richiesta la presenza di coordinatori e di un *piano di sicurezza e di coordinamento*.

Per i cantieri di più modeste dimensioni non rientranti in questo obbligo, vale comunque l'art. 7 del D.Lgs 626/94 quando il datore di lavoro è committente di opera all'interno dell'unità produttiva.

Tale è il caso di un datore di lavoro (quale è definito all'art. 2, comma 1, lettera b, del D.Lgs 626/94) che all'interno della propria azienda o unità produttiva sia anche committente per imprese appaltatrici o lavoratori autonomi di opere che comportino l'attivazione di un cantiere temporaneo o mobile.

In particolare il datore di lavoro committente, indipendentemente dalle dimensioni del cantiere, in base al menzionato art. 7 del D.Lgs 626/94, deve:

- • cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi lavorativi per l'attività delle imprese appaltatrici;
- • coordinare gli interventi di protezione informandosi ed informando i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi sui rischi esistenti nell'ambiente al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze fra i lavori delle diverse imprese;
- • promuovere cooperazione e coordinamento fra le imprese presenti.

Inoltre, avendo aperto un cantiere ed applicandosi di conseguenza il D.Lgs 494/96, tale committente deve, sulla base dell'art. 3 di tale Decreto, rispettare, sia nella fase di progettazione esecutiva che nell'organizzazione del cantiere, gli obblighi di cui all'art. 3 del D.Lgs 626/94 consistenti nelle misure generali di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.

D'altra parte si evidenzia che il termine "promuove" dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs 626/94 non implica la "sostituzione" della figura del datore di lavoro della ditta esecutrice quale responsabile dell'effettuazione della valutazione e del controllo dei rischi relativi alle attività specifiche svolte dai propri dipendenti.

1.6 Consultazione e partecipazione

L'obbligo della consultazione dei lavoratori da parte del datore di lavoro (della ditta appaltatrice che eseguirà i lavori) si impone dopo l'assegnazione dei lavori stessi e la conseguente accettazione dell'incarico.

Il datore di lavoro è in possesso del *piano generale di sicurezza* (quando previsto) e, come precisato dalla Circolare n. 73/97 del Ministero del Lavoro, anche del *piano di sicurezza e di coordinamento* (necessario per fare l'offerta comprensiva della "stima dei costi" dei contenuti di sicurezza) entrambi ricevuti dal committente prima dell'offerta (art. 13, comma 3).

Il datore di lavoro, sulla base di tali piani, deve consultare i rappresentanti per la sicurezza preventivamente, ovvero prima dell'inizio dei lavori e dell'applicazione dei contenuti dei piani stessi.

In particolare entrambi i piani devono essere messi a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori (art. 12, comma 4).

I singoli rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, anche nello spirito delle attribuzioni di quanto previsto all'art. 19 del D.Lgs 626/94, possono formulare proposte riguardo ai piani, valutandone anche la congruità con il rapporto di valutazione dei rischi ex art. 4 del D.Lgs 626/94 della propria impresa.

Le osservazioni in merito andranno sottoposte al datore di lavoro che, se lo riterrà opportuno, proporrà al coordinatore per l'esecuzione eventuali integrazioni o modifiche (art. 14, comma 2) al **piano di sicurezza e di coordinamento** come previsto al comma 5 dell'art. 12.

La consultazione dei RLS assume particolare rilevanza qualora il datore di lavoro intenda avvalersi della possibilità prevista al comma 2 dell'art. 9 del D.Lgs 494/96 nel quale si precisa che l'accettazione e la gestione dei piani costituiscono adempimento delle norme previste all'art. 4, commi 1, 2 e 7, del D.Lgs 626/94.

Secondo l'art. 15 del D.Lgs 494/96, il coordinatore per l'esecuzione, in presenza di più imprese e limitatamente ai lavori previsti all'art. 13, comma 1, (cantieri di entità superiore a 30.000 uomini/giorni), verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali relativamente alle attribuzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza previste all'art. 19, comma 3, del D.Lgs 626/94. Ad esempio, la nomina dei RLS, gli eventuali accordi in merito alle modalità ed i contenuti di esplicazione delle loro attività, ecc.

Pertanto compito del coordinatore per l'esecuzione è di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle varie imprese presenti affinché ognuno di essi possa assolvere in modo coordinato i propri compiti.

2. IL LAVORATORE AUTONOMO

Nel quadro legislativo precedente il D.Lgs 626/94 esisteva una fondamentale differenza tra lavoratore subordinato e lavoratore autonomo: nel primo caso il datore di lavoro aveva l'obbligo di vigilare ed imporre il rispetto delle norme antinfortunistiche, mentre il lavoratore autonomo, che cooperava senza vincolo di subordinazione, non era sottoposto ad alcun potere di vigilanza altrui.

La giurisprudenza aveva tuttavia elaborato il principio secondo cui l'imprenditore che si rivolgeva a lavoratori autonomi aveva comunque l'obbligo di garantirne la sicurezza e l'igiene del lavoro, posto che inseriva i lavoratori autonomi nell'organizzazione del cantiere, anche se non li sottoponeva a vincolo di subordinazione (Cass. Sez. IV 11/2/1982; Cass. Pen. 1983-982-661).

Con il D.Lgs 626/94 e il D.Lgs 494/96 il legislatore ha inteso disciplinare espressamente la materia.

Il D.Lgs 626/94 all'art. 7 definisce il rapporto che deve intercorrere tra datore di lavoro e lavoratore autonomo allorché attività svolte nello stesso luogo determinino interferenze nei lavori delle diverse imprese o dei singoli lavoratori autonomi coinvolti nella esecuzione dell'opera complessiva.

Il D.Lgs 494/96 all'art. 2, lettera d, definisce il lavoratore autonomo come "...persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione".

L'art. 7 del medesimo Decreto definisce gli obblighi dei lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri prevedendo per ciascuno degli obblighi la relativa sanzione.

Va da sé che ove il lavoratore autonomo svolga la propria attività non in forma diretta, ma sotto la dirigenza, con attrezzature e materiali dell'appaltatore, l'onere del rispetto della norma di sicurezza resta a carico di quest'ultimo.

La ragione del coinvolgimento del lavoratore autonomo nel rispetto della norma antinfortunistica va ricercata nell'attuale modello di organizzazione del lavoro che prevede sempre più spesso il ricorso a piccole imprese o artigiani singoli specializzati.

In forza della norma citata, il lavoratore autonomo è chiamato a rispettare la norma di sicurezza allo scopo di tutelare le legittime aspettative del lavoratore subordinato e degli altri lavoratori autonomi che concorrono alla realizzazione dell'opera.

Viceversa il lavoratore autonomo resta escluso dagli obblighi nei casi in cui l'opera è eseguita senza il concorso di altri lavoratori oppure eseguita in forma non diretta (ad es.: quando, pur come lavoratori autonomi, si configura un rapporto di subordinazione).

È opportuno sottolineare che il concetto di "concorso" del lavoratore autonomo alla realizzazione dell'opera è indipendente dalla eventuale consequenzialità o sovrapposizione dei lavori in quanto l'unico parametro di riferimento è l'intera opera "indipendentemente da eventuali frazionamenti".

Il lavoratore autonomo potrà essere coinvolto nell'applicazione delle norme di sicurezza nelle seguenti tipologie di cantieri:

1. 1. cantieri nei quali l'obbligo del coordinamento è esclusivamente in capo ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi sulla base dell'art. 7 del D.Lgs 626/94;
2. 2. cantieri in cui l'obbligo del coordinamento è in capo al committente tramite i coordinatori;
3. 3. cantieri di piccole dimensioni con sola presenza di lavoratori autonomi.

Allo scopo di evitare errori interpretativi, occorre ora chiarire alcuni passaggi in cui la figura del lavoratore autonomo assume notevole importanza.

Il primo riguarda la categoria di cantieri in cui "la durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi ed in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori".

In questo contesto, la parola "lavoratori" deve intendersi riferita non esclusivamente al lavoratore subordinato bensì anche al lavoratore autonomo.

Il secondo riguarda la categoria di cantieri in cui "è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea se l'entità presunta del cantiere è pari ad almeno

100 uomini/giorni". A determinare questa categoria di cantieri concorrono anche le imprese formate dal solo lavoratore autonomo.

Il terzo riguarda l'obbligo per il lavoratore autonomo, di cui all'art. 7, lettera c, D.Lgs 494/96, di adeguarsi alle "...indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza".

La norma potrebbe apparire incongrua in quanto trasferisce l'onere di dare indicazioni in merito alla sicurezza in capo al committente e per lui al coordinatore anziché all'appaltatore.

Evidentemente il legislatore ha ritenuto che la possibilità di frazionare l'appalto tra più imprese e/o lavoratori autonomi è una scelta operata dal committente, che in sede contrattuale e/o di programmazione dei lavori (piani di sicurezza e coordinamento) dovrà tenere in considerazione.

Pertanto il coordinatore, nella programmazione dei lavori, dovrà considerare anche la figura del lavoratore autonomo ove questa possibilità sia data dal committente in sede contrattuale.

3. IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO ED IL RUOLO DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

3.1 Proposta di articolazione del piano di sicurezza e coordinamento

A	Anagrafe del cantiere	
B	Descrizione dei lavori	<ul style="list-style-type: none"> - - Individuazione delle varie fasi di lavoro - - Pianificazione temporale delle fasi operative
C	Descrizione dell'organizzazione del lavoro in termini di assegnazione degli appalti	<ul style="list-style-type: none"> - - Individuazione delle opere ripartite per tipologia di appalto e subappalto (allegare i contratti di lavoro)
D	Descrizione dell'organizzazione del cantiere riferita all'ubicazione planimetrica dell'area	<ul style="list-style-type: none"> - - Area di lavoro, cantieri limitrofi, vincoli operativi, tipologia del suolo - - Servizi (bagni, docce, refettorio, dormitorio, spogliatoi, pronto soccorso, cassetta di medicazione, sala riunioni, uffici, deposito materiali infiammabili, deposito attrezzi, ecc.) - - Organizzazione degli spazi - - Documenti di cantiere
E	Sicurezza di macchine e impianti e valutazione dei rischi infortunistici connessi a ciascuna fase di lavoro ed individuazione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti	<ul style="list-style-type: none"> - - Descrizione delle lavorazioni inerenti ciascuna fase di lavoro di cui al "Punto B" - - Descrizione delle interferenze fra le varie lavorazioni - - Descrizione delle macchine utilizzate per ciascuna lavorazione <i>Vedi schema valutazione del rischio secondo schema CEE</i>
F	Descrizione delle sostanze utilizzate e dei materiali e valutazione dei rischi igienico-ambientali connessi a ciascuna fase di lavoro ed individuazione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti	<ul style="list-style-type: none"> - - Sostanze utilizzate - - Materiali oggetto di demolizione - - Materiali oggetto di costruzione - - Materiali oggetto di manutenzione <i>Vedi schema valutazione del rischio secondo schema CEE</i>
F	Sicurezza e igiene del lavoro connesse con le lavorazioni nocive per gli aspetti non considerati al "Punto F"	
G	Coordinamento in fase di esecuzione	<ul style="list-style-type: none"> - - Compilazione modello di verifica periodica - - Compilazione di un dettagliato programma periodico di aggiornamento al piano di sicurezza e di coordinamento - - Attuazione dei vari obblighi di legge previsti a suo carico

3.2 Sviluppo del piano di sicurezza e di coordinamento proposto

A. Anagrafe del cantiere

OGGETTO DELL'APPALTO: _____

UBICAZIONE DEI LAVORI: _____

DURATA DEI LAVORI: _____

COMMITTENTE: _____

RESPONSABILE DEI LAVORI: _____

PROGETTISTA: _____

DIRETTORE DEI LAVORI: _____

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE: _____

COORDINATORE PER L'ESECUZIONE: _____

B. *Descrizione dei lavori*

- • Descrizione sintetica dell'opera con particolare riferimento alle tecnologie e ai materiali impiegati per la sua realizzazione
(*tavole di progetto esecutivo allegate*)
- • Descrizione sintetica delle categorie di lavori suddivise per fasi
(*programma dei lavori allegato*)

fase 1 _____

fase 2 _____

fase 3 _____

fase 4 _____

fase 5 _____

fase 6 _____

C. Organizzazione del lavoro
(contratti dei lavori allegati)

• • **Opere che costituiscono oggetto di appalto scorporato**
fase _____

• • **Opere che costituiscono oggetto di appalto promiscuo**
fase _____

• • Opere che potranno essere affidate in subappalto a imprese
fase _____

• • **Opere che potranno essere affidate in subappalto a lavoratori autonomi**
fase _____

• • Condizioni per la concessione del subappalto da parte del committente (art. 1656 c.c.): _____

• • **Modalità di presentazione di eventuali proposte di integrazione o modifiche al presente piano**

D. Organizzazione del cantiere
(allegata planimetria in scala adeguata dell'area interessata)

• • Conformazione, caratteristiche del terreno e conseguenti implicazioni nell'organizzazione del cantiere
(con riferimento a studi e sondaggi geologici)

• • Descrizione dell'area e del contesto microurbanistico in cui è inserito il cantiere: conseguenti vincoli e implicazioni nell'organizzazione del lavoro
(allegati foto e/o disegni esplicativi)

• • **Descrizione delle opere aeree o di sottosuolo che insistono sull'area di cantiere o in zone limitrofe**
(allegati foto e/o disegni esplicativi)

• • Interferenze con cantieri limitrofi
(allegati foto e/o disegni esplicativi)

• • Dotazione di servizi

(dimensionati sul periodo di massima presenza in cantiere, in riferimento al programma dei lavori allegato ed alle imprese che ne usufruiranno. Descrizione delle loro caratteristiche strutturali e impiantistiche; eventualmente documentare con foto allegate)

<ul style="list-style-type: none"> - - bagni dotati di lavello, acqua calda, carta igienica, sapone liquido, asciugamani a perdere, ecc. - - docce riscaldate, - - refettorio riscaldato, dotato di lavello con acqua potabile e acqua calda, scaldavivande, ecc. - - dormitorio riscaldato, dotato di armadietti a doppio scomparto, bagni, estintori di primo intervento, ecc. 	<ul style="list-style-type: none"> - - spogliatoio riscaldato, dotato di armadietti a doppio scomparto e bagni, ecc. - - pronto soccorso - - cassetta di medicazione - - sala riunioni - - uffici - - deposito materiali infiammabili - - deposito attrezzi
--	---

- • Organizzazione degli spazi nell'area di cantiere
(piano particolareggiato in scala **adeguata** per ogni singola fase prevista dal programma dei lavori e comunque per ogni fase dei lavori in cui sarà necessario modificare l'assetto organizzativo del cantiere)

disposizione in pianta con note esplicative su:

- - recinzione (tipo, altezza,....)
- - servizi
- - area/e stoccaggio materiali
- - postazioni fisse (gru, betoniera,.....)
- - opere provvisorie a tutela delle persone esterne anche portatrici di handicap (*caratteristiche, schizzi esplicativi*)
- - impianto elettrico di cantiere (*caratteristiche principali: punto di fornitura, quadri, percorso delle condutture,*)
 - - opere provvisorie interne
 - - viabilità
 - - segnaletica di sicurezza.

- • Documenti di cantiere (elenco di riferimento, non esaustivo)

<ul style="list-style-type: none"> - - registro degli infortuni - - verifica dell'impianto di messa a terra effettuata prima della messa in esercizio da persona specializzata - - scheda di denuncia degli impianti di messa a terra vidimata ISPESL - - scheda di denuncia degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche vidimata ISPESL - - dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico - - copia della segnalazione inoltrata all' esercente (ENEL, Azienda Trasporti Comunali, Ferrovie) per esecuzione di lavori a distanza inferiore a 5 m da linee elettriche aeree - - libretto apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg - - copia della comunicazione di trasferimento, inoltrata al SE.I.A., degli apparecchi di sollevamento al fine di consentire la verifica periodica annuale - - verifica trimestrale di funi e catene degli apparecchi di sollevamento 	<ul style="list-style-type: none"> - - libretti dei ponteggi - - disegno esecutivo e/o progetto dei ponteggi - - rapporto di valutazione del rumore - - documento di valutazione del rischio o autocertificazione aziendale - - libretti dei recipienti in pressione aventi capacità superiore a 25 litri - - certificati di iscrizione alla Camera di Commercio - - copia dei contratti di appalto - - libro matricola - - tesserini di vaccinazione antitetanica - - protocollo degli accertamenti sanitari periodici - - registro delle visite mediche con giudizio di idoneità ed eventuali prescrizioni - - notifica preliminare <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/>
--	---

*E. Sicurezza macchine, impianti e attrezzature
(si deve ripetere per ogni fase indicata al "Punto B")*

Descrizione della fase n. _____

- • La composizione delle squadre

Elenco delle macchine, attrezzature e utensili necessari

- • -----
- • -----
- • -----
- • -----
- • -----

Obblighi per le imprese: **prima che le macchine, le attrezzature o gli utensili vengano introdotti in cantiere devono essere allegate al presente piano le schede di valutazione dei rischi. Nel caso di artigiano autonomo o impresa esentata dall'obbligo di cui all'art. 4 del D.Lgs 626/94 la stesura e la presentazione delle schede al coordinatore per l'esecuzione è condizione indispensabile per l'autorizzazione al subappalto.**

A titolo esemplificativo si propone un modello guida per la valutazione delle attrezzature (Allegato 1).

- • Descrizione dettagliata delle operazioni necessarie ad eseguire i lavori
(con schizzi e disegni esplicativi)

- la valutazione dei rischi connessi alla singola operazione

(per questo paragrafo si fa riferimento alla procedura CEE esposta nel paragrafo 1.3 "Obblighi del committente o del responsabile dei lavori in ordine all'effettuazione della valutazione dei rischi")

- i mezzi di protezione individuali e/o collettivi
(con disegni e schizzi esplicativi)

- • Le interferenze tra lavorazioni ed uso in comune di impianti
(tenere in considerazione oltre alla fase in esame anche le eventuali lavorazioni svolte dalle imprese e dai lavoratori autonomi in subcontrattazione secondo quanto previsto al "Punto C")
(con disegni e schizzi esplicativi)

- la valutazione dei rischi connessi alla singola operazione

(per questo paragrafo si fa riferimento alla procedura CEE esposta nel paragrafo 1.3. "Obblighi del committente o del responsabile dei lavori in ordine all'effettuazione della valutazione dei rischi")

(con disegni e schizzi esplicativi)

- i mezzi di protezione individuali e/o collettivi

(con disegni e schizzi esplicativi)

- • Descrizione dei rischi derivanti dai luoghi specifici in cui opera il cantiere
- i mezzi di protezione individuali e/o collettivi
- (con disegni e schizzi esplicativi)

- • La tutela dei terzi esposti all'attività di cantiere
 - la valutazione dei rischi connessi alla singola operazione
(per questo paragrafo si fa riferimento alla procedura CEE esposta nel paragrafo 1.3 "Obblighi del committente o del responsabile dei lavori in ordine all'effettuazione della valutazione dei rischi")
(con disegni e schizzi esplicativi)
 - i mezzi di protezione individuali e/o collettivi
(con disegni e schizzi esplicativi)

COSTI NECESSARI PER GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA	

F. Sicurezza e igiene del lavoro connessa all'uso dei materiali e delle sostanze chimiche (si deve ripetere per ogni fase indicata al "Punto B")

- • Descrizione della fase n. _____
- • Elenco dei materiali e delle sostanze
(allegare, in fase di esecuzione, le schede di sicurezza fornite dai produttori in base ai prodotti effettivamente scelti e utilizzati dai datori di lavoro)
- • I rischi connessi e le modalità d'uso in opera
 - per i cancerogeni vedi note in Allegato 2
 - la valutazione dei rischi connessi alla singola operazione
(per questo paragrafo si fa riferimento alla procedura CEE esposta nel paragrafo 1.3 "Obblighi del committente o del responsabile dei lavori in ordine all'effettuazione della valutazione dei rischi")
 - mezzi di protezione individuali e/o collettivi
 - n. operai esposti
 - accertamenti sanitari periodici
- • I rischi derivanti dai luoghi specifici in cui opera il cantiere
 - i mezzi di protezione individuali e/o collettivi

- • La tutela dei terzi esposti all'attività di cantiere
 - i rischi connessi alla singola operazione
 - i mezzi di protezione

COSTI NECESSARI PER GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA	

G. Sicurezza e igiene del lavoro connessa con le lavorazioni nocive per gli aspetti non considerati al "Punto F"
(si deve ripetere per ogni fase indicata al "Punto B")

- • Descrizione della fase n. _____
- • I fattori di nocività
 - la valutazione dei rischi connessi alla singola operazione
(per questo paragrafo si fa riferimento alla procedura CEE esposta nel paragrafo 1.3 "Obblighi del committente o del responsabile dei lavori in ordine all'effettuazione della valutazione dei rischi")
 - mezzi di protezione individuali e/o collettivi
 - altre precauzioni
 - n. operai esposti
 - accertamenti sanitari periodici
- • I rischi derivanti dai luoghi specifici in cui opera il cantiere
 - i mezzi di protezione individuali e/o collettivi
(con disegni e schizzi esplicativi)
- • La tutela dei terzi esposti all'attività di cantiere
 - i mezzi di protezione
(con disegni e schizzi esplicativi)

COSTI NECESSARI PER GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA	
--	--

H. Coordinamento in fase di esecuzione

Il coordinatore per l'esecuzione deve provvedere a:

1. 1. compilare il modello di verifica periodica sull'applicazione del ***piano di sicurezza e di coordinamento*** e conseguenti prescrizioni (Allegato 3)
2. 2. coordinare le fasi di lavoro (adeguandole alla realtà del cantiere tramite un sintetico ma dettagliato programma periodico di aggiornamento del ***piano di sicurezza e di coordinamento***) (Allegato 4)
3. 3. assicurarsi che le disposizioni vengano eseguite dalle ditte
4. 4. proporre al committente la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto (Allegato 5)
5. 5. sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente (Allegato 6)
6. 6. organizzare riunioni periodiche con i datori di lavoro delle imprese presenti in cantiere e con i lavoratori autonomi allo scopo di:
 - • concordare le successive fasi dei lavori;
 - • assicurarsi che i datori di lavoro consultino preventivamente i rappresentanti dei lavoratori (RLS) sulle modifiche significative da apportarsi ai piani di sicurezza (art. 14, comma 2)
 - • verificare l'attuazione del coordinamento dei RLS (art. 15)
 - • assicurarsi che i datori di lavoro informino i lavoratori sulle modifiche apportate al programma dei lavori.

Le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi devono:

1. 1. partecipare alle riunioni convocate dal coordinatore;
2. 2. prendere atto dei rilievi del coordinatore eseguendo le prescrizioni contenute nel modello di verifica periodica sull'applicazione del ***piano di sicurezza e di coordinamento***;
3. 3. proporre integrazioni al ***piano di sicurezza e di coordinamento***;
4. 4. adeguare la loro attività al programma di aggiornamento del ***piano di sicurezza e di coordinamento***;
5. 5. sottoporre ai RLS le varianti di maggiore significato apportate al ***piano di sicurezza e di coordinamento***;
6. 6. inviare la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti in caso di sospensione di singole lavorazioni da parte del coordinatore.

ALLEGATO 1

Modello guida per la valutazione delle attrezzature

DESCRIZIONE ATTREZZATURA

n. di identificazione
denominazione
ditta produttrice
proprietario
uso a cui è destinata
i tipi in commercio e le prestazioni offerte

CRITERI PER ACQUISTO O NOLEGGIO
--

obblighi normativi

DOCUMENTAZIONE

targa identificativa
documenti di verifica

ISTRUZIONI OPERATIVE

cosa verificare prima di collocare in cantiere
come collocare in cantiere
quali le condizioni al contorno
cosa verificare durante e dopo l'uso in cantiere
periodicità di verifiche e manutenzione

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

addetti alla manutenzione
addetti alle manovre
lavoratori

ALLEGATO 2

Criteria per la pianificazione della sicurezza nell'utilizzo di sostanze cancerogene

Agenti cancerogeni

Per la definizione di agente cancerogeno bisogna rifarsi all'art. 41 del D.Lgs 626/94 che indica:

- a) a) una sostanza alla quale, nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, è attribuita la menzione R 45: "Può provocare il cancro" o la menzione R 49 "Può provocare il cancro per inalazione";
- b) b) un preparato su cui, a norma dell'art. 3, paragrafo 5 lettera j), della direttiva 88/379/CEE deve essere apposta l'etichetta con la menzione R 45: "Può provocare il cancro" o con la menzione R 49: "Può provocare il cancro per inalazione";
- c) c) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII nonché una sostanza o un preparato prodotti durante un processo previsto all'allegato VIII.

Gli agenti cancerogeni, secondo la definizione riportata sopra, cui più comunemente possono essere esposti i lavoratori dell'edilizia, sono: l'amianto (per il quale esiste una legislazione specifica), il catrame, il bitume, gli oli disarmanti minerali.

Per quanto riguarda i procedimenti dell'allegato VIII del D.Lgs 626/94 il solo che interessa l'edilizia è: "lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone".

Accanto a tali sostanze, al fine di affrontare il problema dei cancerogeni nella sua completezza, non possiamo non considerare le sostanze elencate dall'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro (IARC) di Lione e della Commissione Tossicologica Nazionale (CCTN) tra le quali di particolare rilevanza per il comparto dell'edilizia sono la polvere di legno e gli oli di creosoto.

Si segnala che per alcuni agenti cancerogeni è prevista esplicitamente l'esclusione dall'applicazione del Titolo VII del D.Lgs 626/94 in quanto per essi esiste una legislazione specifica:

- - cloruro di vinile monomero (CVM), DPR 962/82;
- - ammine aromatiche, D.Lgs 77/92 e circolari del Ministero del Lavoro n. 46/79 e n. 61/81;
- - amianto, D.Lgs 277/91 (capo III);
- - radiazioni, D.Lgs 230/95.

Nell'ipotesi di uso ed esposizione ad agenti cancerogeni devono essere previste ed applicate nella predisposizione dei piani di sicurezza le modalità preventive e protettive dettate dal Titolo VII del D.Lgs 626/94; in particolare l'art. 62 indica prioritariamente l'obbligo di sostituire tali sostanze con altre sostanze o preparati o procedimenti che

nelle condizioni di utilizzo non siano o siano meno nocivi alla salute o alla sicurezza dei lavoratori.

Tale sostituzione sarebbe auspicabile avvenisse anche per le sostanze classificate cancerogene dalla IARC e dalla CCTN e non previste nell'elenco di cui al titolo VII del D.Lgs 626/94.

Qualora non sia possibile la sostituzione o l'impiego di un sistema chiuso, l'art. 62 indica di prevedere l'adozione di misure preventive e protettive per ridurre al minimo il livello di esposizione dei lavoratori.

Anche per gli agenti cancerogeni, nell'ambito della fase di progettazione dell'opera durante la predisposizione del **piano di sicurezza e di coordinamento**, va effettuata quella parte fattibile della valutazione del rischio secondo quanto contenuto nell'art. 63 ed in particolare occorre considerare:

- - le fasi delle lavorazioni e la loro durata;
- - i quantitativi presunti di agenti cancerogeni utilizzati;
- - la loro capacità di penetrazione nell'organismo per le diverse vie di assorbimento anche in relazione al loro stato fisico.

Inoltre, in analogia con quanto previsto al comma 4 dell'art. 63, deve essere precisato nel **piano di sicurezza e di coordinamento** almeno:

- - il numero presunto di lavoratori esposti o potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni;
- - le misure preventive e protettive da applicare ed il tipo dei dispositivi;
- - le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze ed i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.

NOTA: Per le stime semiquantitative da utilizzare nella valutazione dei rischi da esposizione ad agenti cancerogeni nella predisposizione del **piano di sicurezza e di coordinamento** è possibile utilizzare gli schemi valutativi contenuti nel documento XI/775/93 REV.1 "Risk assessment of new existing substances future policy", Discussion Document Commission of the European Communities, ed illustrati nel rapporto ISTISAN 94/18 dell'Istituto Superiore di Sanità "Gli agenti cancerogeni negli ambienti di lavoro: classificazione e valutazioni nazionali ed internazionali" a cura di R. Binetti, I. Marcello, G.A. Zapponi.

L'art. 64 del D.Lgs 626/94 indica quali possono essere le misure di prevenzione di natura tecnica, nonché inerenti l'organizzazione e le procedure di lavoro, da considerare per la stesura del **piano di sicurezza e di coordinamento** in previsione dell'utilizzo di sostanze cancerogene e soprattutto durante l'esecuzione dei lavori:

- - limitazione dei quantitativi;
- - limitazione del numero degli esposti;
- - isolamento delle aree indicate con apposita segnaletica, con divieto di accesso di estranei;
- - evitare le emissioni; se non tecnicamente possibile aspirare il più vicino possibile alla fonte;

- - utilizzare tali sostanze, comunque, in ambiente ben ventilato;
- - pulire regolarmente i locali e le attrezzature da eventuali contaminazioni;
- - assicurare la sicurezza nel trasporto e conservazione di tali sostanze e nello smaltimento dei rifiuti.

Accanto a tali misure preventive e protettive si possono individuare misure igieniche da applicare nell'esecuzione dei lavori e previste dall'art. 65 del D.Lgs 626/94:

- - assicurare ai lavoratori servizi igienici appropriati ed adeguati;
- - assicurare idonei indumenti protettivi;
- - provvedere affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi adeguatamente, controllati, puliti e sostituiti quando difettosi;
- - vietare di assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro a rischio.

Infine per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni dovranno essere previsti gli accertamenti sanitari come contenuto nel Capo III del Titolo VII del D.Lgs 626/94.

ALLEGATO 5

Facsimile per proposta di provvedimento da assumere ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera e), del D.Lgs 14/8/1996 n. 494

raccomandata r.r.

Spett.le Sig. (committente) _____
Via _____
Cap _____ Città _____

Oggetto: Cantiere sito in _____
Via _____ n. _____
Proposta di provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e),
Del D.Lgs 494/96

Con riferimento al cantiere in oggetto, di cui Lei è committente, il sottoscritto _____ in qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, con la presente, in data _____, Le propone di adottare il seguente provvedimento:

Sospensione dei seguenti lavori _____
Allontanamento della/e impresa/e _____
Allontanamento del/i lavoratore/i autonomo/i _____
Risoluzione del contratto con l'impresa/il lavoratore autonomo _____

in quanto ha riscontrato le seguenti gravi inosservanze delle norme del D.Lgs 494/96:

1. _____
2. _____

Distinti saluti

IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

ALLEGATO 6

Facsimile per la notifica di provvedimento assunto ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera f), del D.Lgs 14/8/1996 n. 494

**RACCOMANDATA
R.R.**

Spett.le Ditta _____
Via _____

Cap _____ Città _____

Spett.le Sig. (committente) _____

Via _____

Cap _____ Città _____

Oggetto: Cantiere sito in _____

Via _____ n. _____

Notifica di provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f),
Del D.Lgs 494/96

Con riferimento al cantiere in oggetto, il sottoscritto _____ in
qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, con la presente, in data _____

SOSPENDE

la/e seguente/i lavorazione/i:

1. _____

2. _____

in quanto sussistono pericoli gravi ed imminenti per i seguenti motivi:

**Solo previa comunicazione scritta da parte Vostra di avvenuto
adeguamento il sottoscritto, verificato che siano cessate le condizioni di
pericolo, permetterà la ripresa dei suddetti lavori.**

Distinti saluti

IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

3.3. Il ruolo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Il ruolo del coordinatore dell'esecuzione è fondamentale nel nuovo quadro di cantiere impostato dal D.Lgs 494/96; il coordinamento delle attività potrà infatti comportare un più deciso passo avanti sulla sicurezza e salute in edilizia.

Dal testo di legge si hanno però limitate informazioni sulla concreta attività del coordinatore per l'esecuzione e, soprattutto, sulla quantità e qualità dei controlli sull'operato delle imprese.

Dalla lettura dell'art. 5 del D.Lgs 494/96 "Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori" emerge che il legislatore ha precisato cosa deve garantire il coordinatore ma non sempre come: il come sarà quindi deciso di volta in volta in dipendenza delle specifiche circostanze operative del cantiere (dimensioni dell'opera, numero imprese, sensibilità delle imprese alla sicurezza, ecc.) decidendo di volta in volta la gradualità delle azioni e la loro formalizzazione (semplice richiamo o verbalizzazione di incontri, controlli, inadempienze da sanare, ecc.).

Nel merito, l'art. 5, nei sei punti elencati, richiede un operato in forma attiva sul coordinamento e adeguamento del piano ed un operato in forma di controllo per il rispetto dello stesso e la scelta di azioni conseguenti al mancato rispetto.

Le modalità esecutive degli appalti possono determinare precise scelte nel percorso previsto dal Decreto differenziando soprattutto il caso di appalto "scorporato" dal "subappalto".

In ogni caso non sono da prevedersi modalità diverse di attività del coordinatore dell'esecuzione in cantiere, ma va evidenziata la necessità del committente di essere presente nel rapporto diretto fra appaltatore e subappaltatore per mantenerlo nell'impostazione prevista dal Decreto.

A tal fine il committente utilizzerà il momento in cui autorizza l'appaltatore al subappalto per esigere il rispetto del Decreto sia pre che post stipula del contratto di subappalto (consegna al subappaltatore del piano di sicurezza, richiesta della documentazione di cui all'art. 3, comma 8, ecc.).

Per l'appalto "scorporato", gestito dal committente a latere dall'appalto principale, nulla cambia rispetto a quest'ultimo per il rispetto del Decreto, pertanto il committente metterà in atto le consuete azioni a lui assegnate sia pre che post gara di appalto.

Quest'ultima tipologia di appalto rende però probabile l'arrivo in cantiere di una impresa sconosciuta all'appaltatore e, nel caso di contemporanea presenza, per il coordinatore dell'esecuzione avrà particolare importanza la definizione di forme di coordinamento.

Relativamente alla qualità e quantità dei controlli effettuati dal coordinatore dell'esecuzione i relativi aspetti esecutivi non potranno non dipendere dalla tipologia dello stesso controllo effettuato.

Ove ad esempio le carenze presenti in cantiere fossero relative ai comportamenti dei lavoratori (modalità d'uso delle attrezzature, manipolazione sostanze, uso DPI, operatività non sufficientemente attenta ai rischi, ecc.) ed ove anche queste siano relative solo ad alcuni soggetti, potrà essere il caso che il coordinatore, per dare

maggior efficacia al suo operato, eviti di contattare direttamente il singolo lavoratore ma apra con il suo preposto (capocantiere, direttore tecnico, ecc.) un discorso incentrato sugli obblighi che per il D.Lgs 626/94 l'impresa ha sul fronte della formazione quale principale risorsa in grado di controllare i rischi dipendenti dai comportamenti scorretti.

Il contatto con il singolo lavoratore infatti, oltre che privo di ricaduta sugli altri, potrebbe essere visto dalla direzione aziendale dell'appaltatore come un inaccettabile "scavalco" dei ruoli aziendali a ciò preposti.

Indubbiamente gli stimoli all'impresa sul fronte formativo costituiranno la base per controlli successivi che, in dipendenza dei risultati, potranno anche essere portati alle forme più coercitive dell'art. 5.

Ove invece le carenze presenti interessino più il fronte tecnologico/ambientale (attrezzature di lavoro, opere provvisorie, ecc.) e relative ai requisiti delle stesse, soprattutto nelle forme riscontrabili con controllo a vista o con controllo a misura (rumore, polveri, ecc.) si ritiene che il coordinatore debba entrare nel merito diretto del problema chiedendo all'impresa interessata riscontri di prevenzione.

Un valido aiuto al coordinatore, su questa tipologia di controlli, è costituito dalla documentazione delle varie attrezzature relative a collaudi, verifiche periodiche, interventi di manutenzione o per guasti, ecc.; tale documentazione infatti costituisce un riscontro obiettivo al quale il coordinatore può far riferimento in qualunque momento.

Altro valido aiuto è costituito dalla "scheda di macchina" con sintesi dei requisiti di sicurezza che, richiesta dal coordinatore della progettazione nel Piano, potrà essere utilizzata in cantiere dal coordinatore dell'esecuzione quale supporto informativo per i controlli; tale scheda sarà utile anche all'appaltatore quale riscontro interno per la sicurezza della macchina, oltre che costituire documentazione integrativa del Piano dei vari cantieri nei quali la macchina sarà presente.

Se ritenuto necessario, il coordinatore dell'esecuzione potrà attivare un dialogo con l'appaltatore sugli obblighi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, sui quali valutare le risposte; tale strumento potrà essere più utilizzabile su quegli aspetti tecnici meno osservabili "a vista" ma che comunque costituiscono obbligo dell'appaltatore per la garanzia della piena conformità alle esigenze di tutela della salute.

Qualunque tipologia di controllo potrà comunque essere gestita dal coordinatore dell'esecuzione impostando modalità di richiesta con apposita modulistica (presente in diverse tipologie di piani di sicurezza e coordinamento).

Anche i momenti di "prescrizione" e controllo di esecuzione potranno comportare l'uso della relativa modulistica col vantaggio di documentare la vita del cantiere sugli aspetti di sicurezza e salute e l'attività stessa del coordinatore dell'esecuzione.

4. PUNTUALIZZAZIONI SUGLI ALLEGATI I E II DEL D.Lgs 494/96

4.1. Allegato I: le attività di manutenzione

Il campo di applicazione del Decreto (art. 1) fa riferimento al "cantiere temporaneo o mobile" definito all'art. 2, comma 1, come "qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile..", concretamente consistenti in almeno uno degli specifici lavori previsti nell'Allegato I.

La precisa identificazione degli obblighi del Decreto dipende poi dalla dimensione in uomini/giorni e dalla presenza, in tali lavori, dei rischi dell'Allegato II.

La Circolare 41/97 del Ministero del Lavoro ha precisato che l'elenco dell'Allegato I è tassativo e non esemplificativo e che i relativi lavori devono svolgersi in un "cantiere edile o di genio civile", ovvero essere "lavori edili o di genio civile" (il cui luogo di esecuzione è comunque un "cantiere").

A sua volta, la Circolare 30/98 del Ministero del Lavoro, precisa la tipologia di impianti cui si applica il Decreto.

Questo quadro di riferimento permette di verificare nei singoli casi l'applicabilità o meno del Decreto; nel caso degli appalti di manutenzione straordinaria emerge che tale lavoro è presente nell'Allegato I, comma 1, con riferimento ad "opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro".

Il comma 1 rimanda quindi alla manutenzione di "opere" e l'estensione agli impianti è direttamente espressa nel solo caso di "linee elettriche ed impianti elettrici".

In base al successivo comma 2 dell'Allegato I, nel caso in cui il lavoro complessivo di manutenzione, ordinaria o straordinaria, comporti "la ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino e il montaggio e smontaggio di impianti", rientra nel campo di applicazione del Decreto se comprende lavori edili o di genio civile o i rischi dell'Allegato II.

Saranno quindi vigenti i vari obblighi ognuno dei quali, come previsto dal Decreto caso per caso, dipenderà dalla dimensione in uomini/giorni del cantiere o varrà indipendentemente da questa.

NOTA: ai fini del rapporto committente/appaltatore, quando il cantiere non ha le dimensioni in uomini/giorni per l'obbligo di presenza dei coordinatori, se il committente è datore di lavoro, vigono gli obblighi dell'art. 7 del D.Lgs 626/94; se il committente non è datore di lavoro vale comunque l'art. 3 del D.Lgs 494/96 (si veda il capitolo 1 "Interazione fra i disposti del D.Lgs 494/96 e del D.Lgs 626/94").

In merito al calcolo delle dimensioni del cantiere va precisato che gli appalti "aperti" di manutenzione si presentano con la caratteristica di prevedere in un unico

contratto di appalto attività da svolgersi in diverse sedi o unità operative del committente.

Avendo il Decreto identificato come elemento discriminante degli obblighi non le caratteristiche del contratto di appalto ma esclusivamente le caratteristiche del "cantiere" nei termini di uomini/giorni, ne discende che nei casi in cui un unico contratto di appalto aperto sia relativo a lavori da svolgersi in più sedi o unità operative del committente, il Decreto si applica ad ognuna delle singole sedi o "cantiere", ed i singoli obblighi, come di consueto, potranno sussistere o meno in dipendenza delle sue dimensioni.

NOTA: in merito si ritiene che se lavori rientranti nello stesso contratto d'appalto siano da svolgersi in edifici separati aventi numero civico anche contiguo, siano da considerarsi come due cantieri separati a meno che la contiguità degli edifici, la tipologia dei lavori ed il periodo di esecuzione non portino a considerare un cantiere unico.

Per ogni "cantiere" andrà quindi stimata la dimensione del relativo intervento in uomini/giorni, considerando il singolo intervento e non la somma dei singoli interventi ripetuti nell'arco di tempo relativo al contratto d'appalto; ciò in quanto, al termine del singolo intervento, il "cantiere" cessa la sua attività ed il "luogo" viene riconsegnato al committente per il suo utilizzo.

Relativamente alla "notifica preliminare" l'obbligo di comunicazione all'organo di vigilanza sussiste nei casi precisati all'art. 11; in particolare, per il caso del comma 1, lettera c) (lavori con i rischi dell'Allegato II), è necessario fare riferimento a quanto previsto nel successivo paragrafo 4.2.

Relativamente alla nomina dei coordinatori deve essere considerato il fatto che le attività di manutenzione, anche straordinaria, generalmente non necessitano di un progetto dell'intervento.

È però normalmente presente, per la stesura del contratto d'appalto, una disamina degli interventi da effettuarsi predisposta dal committente (spesso ben dettagliata per l'esigenza sua e dell'appaltatore di evitare contenziosi a posteriori).

Gli elementi di tale disamina, oltre ai dati dell'impianto, i riferimenti del libro di manutenzione, il fascicolo (art. 4), il documento ex art. 4, D.Lgs 626/94, andranno valutati dal coordinatore della progettazione, anche nominato nel seguito della gara di appalto "aperto" quando il "cantiere" da aprire abbia le dimensioni d'obbligo, per la predisposizione del **piano di sicurezza e coordinamento**.

Prima dell'inizio dei lavori, come di consueto, seguirà la nomina del coordinatore dell'esecuzione.

Pertanto, al fine della corretta gestione di questi obblighi di coordinamento, che in generale non sono noti in sede di gara in quanto dipendono dalle caratteristiche del singolo "cantiere", è necessario che il contratto d'appalto preveda specifiche indicazioni di riferimento per le incombenze di entrambe le parti.

4.2 Allegato II: i punti 1, 2, 4 e 10

L'importanza di una corretta interpretazione dell'Allegato II risiede nel fatto che i cantieri previsti dall'elenco sono soggetti all'obbligo di notifica, indipendentemente dalla dimensione del cantiere, e all'obbligo di nomina dei coordinatori per la sicurezza quando le dimensioni del cantiere superano i 300 uomini-giorni.

4.2.1 - Punto 1

Alcuni chiarimenti sono necessari relativamente alla dicitura "se particolarmente aggravati" riferita "a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,50 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2,00".

Nel rilevare che è estremamente arduo definire cosa si debba intendere per "particolarmente aggravati" si ritiene comunque di poter dare alcune prime indicazioni che potranno risultare di utilità nei casi controversi.

Un primo elemento di comprensione è senz'altro da ricercare in una corretta lettura dell'obbligo di notifica preliminare che, per sua natura, si presta ad essere utilizzata soprattutto per la programmazione di interventi di prevenzione e di vigilanza.

Pertanto, quando per la brevissima durata dei lavori, la notifica non sia utilizzabile in senso programmatico, perde in massima parte il suo valore.

In questi casi perciò non appare utile aprire contenziosi sul significato della frase "particolarmente aggravati".

A) *Rischio di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a m 1,50*

Premesso che esiste sempre l'obbligo di allestimento delle misure preventive antiseppellimento (armatura degli scavi, ecc.) in tutti i casi di possibile franamento di fronti di altezza superiore a m 1,50 - ai sensi dell'Allegato II punto 1 - pare ragionevole considerare fra i rischi "particolarmente aggravati" quantomeno le seguenti condizioni di lavoro:

- • escavazioni di trincee sviluppate in lunghezza per fondamenta, deposizione di tubazioni e canalizzazioni e simili, escludendo il caso di singola escavazione in posizione unica;
- • escavazioni su fronti aperti, se non rientranti nei casi di esclusione di cui all'art. 1, comma 3;
- • escavazioni su aree urbanizzate, per il rischio rappresentato dalla presenza di tubazioni, linee elettriche, ed altre opere;
- • presenza di traffico pesante;
- • escavazione di cunicoli;
- • escavazioni con presenza di acqua o gas.

B) *Rischio di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2,00*

Premesso che qualunque circostanza di lavoro ad altezza superiore a m. 2,00 richiede sempre l'allestimento dei dispositivi di protezione collettiva normalmente costituiti da parapetti anticaduta, rinforzo del piano di lavoro antisprofondamento, ecc., o, nel caso non sia possibile l'installazione, l'uso della cintura di sicurezza - ai sensi dell'Allegato II, punto 1 - appare ragionevole considerare fra i rischi "particolarmente aggravati" quantomeno le seguenti situazioni di lavoro:

- • le attività che comportano rischi incrociati o multipli, come ad esempio il lavoro su ponteggi in caso di demolizioni, oppure lavori in altezza sotto il raggio di azione della gru;
- • lavori sui tetti;
- • lavori in altezza su strutture non portanti;
- • lavori in altezza in condizioni meteorologiche o climatiche disagiate;
- • lavori effettuati di notte;
- • lavori che comportano l'allestimento o l'uso di ponteggi di grandi dimensioni, considerando almeno la facciata completa di un edificio;
- • lavori con uso ripetitivo o continuativo della cintura di sicurezza;
- • lavori con uso ripetitivo o continuativo del trabattello, di ponte sviluppabile o simili.

4.2.2 4.2.2 - Punto 2

Nel punto 2 dell'Allegato II vengono identificati lavori che presentano due condizioni distinte, ciascuna delle quali impone al committente o responsabile dei lavori gli obblighi di cui agli articoli 3 e 11 di cui si è detto sopra.

Tali condizioni sono:

- • lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute;
- • lavori che comportano una esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

Richiamiamo innanzitutto, nella Tabella 1, quali sono i lavori che impongono l'esigenza legale di sorveglianza sanitaria con particolare riferimento ai lavori cui si applica il D.Lgs 494/96.

Tabella 1: Lavori che comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria

DPR 303/56: l'art. 33 stabilisce l'obbligatorietà degli accertamenti sanitari per le lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive indicate nella tabella allegata al Decreto. Sono abrogate le voci 11 (piombo) e 49 (rumore) di detta tabella. L'obbligo ricorre inoltre anche nel caso di prescrizione specifica dell'organo ispettivo qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 34.

DPR 1124/65: il Capo VII "Disposizioni speciali per la silicosi e l'asbestosi" impone l'obbligo degli accertamenti sanitari per lavorazioni specificate nell'Allegato 8 al Decreto.

D.Lgs 277/91: impone l'obbligo delle visite mediche sulla base della valutazione del rischio per piombo, rumore ed amianto (per l'amianto restano salve le prescrizioni del DPR 1124/65 e del DM 21/01/87).

D.Lgs 77/92: impone l'obbligo delle visite mediche per i lavoratori esposti ai rischi da 2-naftilamina e suoi sali, 4-aminodifenile e suoi sali, benzidina e suoi sali, 4-nitrodifenile.

D.Lgs 626/94 e succ. mod.: stabilisce l'esigenza legale di sorveglianza sanitaria per lavorazioni che comportino:

- - movimentazione manuale di carichi pesanti, a rischio di lesioni dorso lombari;
- - utilizzo intensivo, sistematico ed abituale di videoterminali;
- - esposizione ad agenti cancerogeni;
- - esposizione ad agenti biologici.

D.Lgs 230/95: obbligo di accertamenti sanitari per esposti a radiazioni ionizzanti.

I decreti legislativi 277/91 e 626/94 impongono al datore di lavoro la valutazione del rischio per stabilire l'obbligo legale di sorveglianza sanitaria.

In ambito legislativo sono stati identificati dei limiti di esposizione (che si possono correlare a definite probabilità di effetti) per rumore, piombo, uso dei VDT, oltre i quali scattano obblighi di sorveglianza sanitaria.

Per quanto attiene invece alla movimentazione manuale di carichi, ai cancerogeni ed agli agenti biologici l'obbligatorietà della sorveglianza sanitaria discende dalla valutazione del rischio; più precisamente la valutazione deve stabilire se vi sia una qualsiasi possibile esposizione e non sono fissati limiti al di sopra dei quali scatta l'obbligo di sorveglianza sanitaria.

Lo stesso si può dire per tutti gli agenti nocivi considerati nella tabella annessa al DPR 303/56 e per l'amianto e la silice per i quali l'obbligo della sorveglianza discende dalla presenza di una qualsiasi causa di rischio in una delle lavorazioni tabellate.

L'art. 35 del DPR 303/56 permette comunque al datore di lavoro di richiedere l'esonero all'organo di vigilanza dall'obbligo di sorveglianza sanitaria in caso di rischio irrilevante.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 626/94 tale richiesta da parte del datore di lavoro andrà supportata dalla valutazione del rischio ex art. 4, comma 1.

L'altra condizione espressa al punto 2 dell'Allegato II (*lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori*) scaturisce dal fatto che il legislatore prevede che l'esigenza legale di sorveglianza sanitaria non esaurisce tutti i casi di esposizione a fattori chimici o biologici.

Pertanto le sostanze chimiche o biologiche che possono presentare rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori non contemplate dalla normativa vigente saranno quelle individuate dalla valutazione del rischio ex art. 4, comma 1, del D.Lgs 626/94 o in sede preventiva dal **piano di sicurezza e di coordinamento**.

Si ritiene che il significato da attribuire a “rischi particolari”, citati nel punto 2 dell'Allegato II, sia quello dovuto alla rilevanza sanitaria, tanto per la natura del fattore di rischio quanto per il livello di esposizione dello stesso.

L'impiego sempre più vasto di sostanze chimiche e l'evoluzione delle tecnologie lavorative rendono difficile una elencazione esaustiva dei lavori che comportano rischi particolari e pertanto, a titolo di esempio, si rimanda ai seguenti fattori di rischio:

Polveri e fibre minerali non silicotigene (silicati vari, cemento, gesso, MMMF, calce, ecc.) e **polveri di legno**: la legge non prevede visite mediche obbligatorie, esse potranno essere prescritte dall'organo ispettivo ai sensi dell'art. 34 del DPR 303/56 in quanto incluse nella nuova tabella delle malattie professionali (DPR 336/94).

Per i fattori di rischio sopra citati a titolo di esempio è indubbio che vi possano essere, per alcune lavorazioni in edilizia, delle condizioni espositive rilevanti sotto il profilo sanitario; la rilevanza dell'esposizione e, pertanto, la particolarità del rischio sarà desumibile dal documento di valutazione ex art. 4 del D.Lgs 626/94 e/o dal **piano di sicurezza e di coordinamento**.

*NOTA: Nei cantieri temporanei o mobili di cui al D.Lgs 494/96 possono essere presenti lavori che espongono a rischi di tipo fisico per i quali non sono previsti obblighi legali di sorveglianza medica nonostante la loro rilevanza sanitaria (ad esempio: esposizione a **vibrazioni a tutto il corpo**). Tale evenienza non viene presa in considerazione dal punto 2 dell'Allegato II che tuttavia evidenzia altri fattori di rischio fisico quali l'esposizione a radiazioni ionizzanti (punto 3).*

4.2.3 4.2.3 - Punto 4

Poiché esiste già una regolamentazione di questa tipologia di rischio, in particolare attraverso l'art. 11 del DPR 164/66 che fissa in 5 m la distanza minima dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che non siano messe in atto adeguate protezioni, non può essere ritenuto un “rischio particolare” il lavoro a distanza superiore a 5 m dalle linee elettriche in tensione, mentre lo può essere quello che, pur usando precauzioni particolari, avviene a distanza inferiore. Si veda inoltre la Circolare del Ministero del Lavoro n. 30/98.

4.2.4 - Punto 10

Per elementi prefabbricati "pesanti" appare ragionevole intendere le strutture prefabbricate di costituzione di edifici lavorativi, abitativi o di opere di genio civile che, per le loro dimensioni e peso, comportino necessità d'uso di mezzi di sollevamento per i movimenti di installazione. Non vanno comprese le strutture prefabbricate per opere interne agli edifici lavorativi ed abitativi.

5. ART. 16: MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RUMORE

L'articolo 16 del D.Lgs 494/96 è impostato in modo tale da innovare, in modo parziale e limitatamente ai cantieri temporanei o mobili come definiti dal D.Lgs 494/96 stesso, la metodologia della valutazione del rischio rumore rispetto a quanto previsto dall'art. 40 del D.Lgs 277/91.

Infatti, mentre nel D.Lgs 277/91 si afferma che, di pari all'obbligo delle imprese di ripetere la valutazione del rumore quando si modificano le condizioni di rischio, ogni qualvolta si ritenga che possa essere superato il valore di 80 dBA di $L_{ep,d}$ occorre procedere alla misurazione del rumore, il D.Lgs 494/96 a fronte di imprese che operano sempre su nuovi cantieri permette di limitare l'obbligo di aggiornamento della valutazione con misurazioni ai soli casi previsti nel "nuovo" (futuro) cantiere temporaneo o mobile e non già contemplati dalla valutazione aziendale del rischio ex art. 40 del D.Lgs 277/91.

L'art. 16 del D.Lgs 494/96 ha inteso in questo modo privilegiare la possibilità per il committente e l'impresa di programmare la prevenzione del rischio, accettando quel certo qual grado di approssimazione insito nelle valutazioni basate su valori desunti da studi e misurazioni, pur se di validità riconosciuta dalla Commissione Prevenzione Infortuni di cui all'art. 393 del DPR 547/55 (leggi: **Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro**), realizzati altrove in condizioni, per così dire, standard.

NOTA: Poiché ad oggi non risultano ancora definiti i criteri di riconoscimento della Commissione di cui all'art. 393 del DPR 547/55, si ritiene che per l'immediato sia possibile fare riferimento alle indicazioni ed ai criteri contenuti nel parere tecnico-legislativo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale dei rapporti di Lavoro - Div. VII, prot. 21939-pr 14 del 14/05/93, nel quale si afferma:

"... Dati del genere possono essere tratti, per esempio, dalle tabelle emanate dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), dalle risultanze della recente ricerca svolta nell'ambito delle iniziative per l'anno europeo della sicurezza dal Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni di Torino o da altre fonti per le quali sia accertabile che lo svolgimento delle operazioni di misurazione sia stato condotto secondo i criteri tecnici e le modalità prescritte dall'allegato VI del D.Lgs 277/91; in tale ambito, per esempio, vanno senz'altro ricompresi i dati esplicitati negli allegati alla nota a cui si fa riferimento (dati del Settore Fisico-Ambientale - PMIP - USL n. 6 - Matera). ..."

Inoltre, poiché è fondamentale che in ogni Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro siano disponibili gli studi ex art. 16, riconosciuti dalla Commissione Prevenzione Infortuni, si propone di dar mandato al CDS (ndr.: *Centro di documentazione per la salute delle Aziende sanitarie locali di Bologna Città e di Ravenna*), in collaborazione col Gruppo regionale rumore, di raccogliere e mantenere aggiornato l'archivio di tali studi e misurazioni.

Nel merito dell'applicazione dell'art. 16 del D.Lgs 494/96 si sviluppano di seguito una serie di considerazioni di ordine metodologico e tecnico tese ad orientare verso un proficuo uso preventivo e di protezione della valutazione del rischio.

Per i coordinatori per la progettazione e l'esecuzione

Per individuare le priorità di rischio e le relative esigenze di prevenzione di un cantiere che ancora non esiste e nel quale lavoreranno imprese non necessariamente ancora identificate, il **coordinatore per la progettazione** si avvarrà dei livelli di rumore individuati dagli studi riconosciuti validi dalla Commissione infortuni per le macchine/attività che è ragionevole ritenere saranno utilizzate.

Suo compito essenziale sarà quello di effettuare un approfondimento finalizzato ad indicare nel **piano di sicurezza e di coordinamento**:

- • l'esigenza per i datori di lavoro di considerare "componenti ambientali" (vicinanze a vie di comunicazione stradali o ferroviarie, ad aeroporti, a stabilimenti/attività o, comunque, a sorgenti di rumore esterne al cantiere) o "componenti antropiche" (dovute alla sequenza temporale delle lavorazioni; ad es.: concomitanze con lavorazioni rumorose svolte da altre imprese o da lavoratori autonomi) normalmente non presenti e quindi non strettamente prevedibili dalle valutazioni ex art. 40, D.Lgs 277/91;
- • la migliore disposizione spaziale del cantiere;
- • la corretta sequenza temporale delle lavorazioni;
- • le procedure informative necessarie tra i diversi soggetti che saranno presenti in cantiere;

il tutto, ovviamente, per individuare prescrizioni operative tese a minimizzare le esposizioni indebite e, in generale, per garantire il minor rischio per i lavoratori.

In tema di prevenzione del rischio rumore, il compito essenziale del **coordinatore per l'esecuzione** sarà quello di:

- • sorvegliare circa l'attuazione di quanto previsto nel **piano di sicurezza e di coordinamento** a suo tempo predisposto dal coordinatore per la progettazione;
- • verificare la fondatezza delle integrazioni proposte dalle imprese (in relazione ad eventuali migliori misure preventive previste nei loro rapporti di valutazione ex art. 40, D.Lgs 277/91) al **piano di sicurezza e di coordinamento** esistente;
- • attuare le procedure di consultazione e coordinamento di cui agli artt. 14 e 15 del D.Lgs 494/96;
- • adeguare i piani di sicurezza e di coordinamento (ex art. 12, D.Lgs 494/96) per recuperare alla sicurezza ovvero per segnalare alle imprese le situazioni peggiorative venutesi a determinare per contingenti esigenze operative.

Per i datori di lavoro

Si noti innanzitutto che, per quanto concerne la singola impresa, l'obbligo alla valutazione del rischio ex art. 40 del D.Lgs 277/91 non è modificato.

L'impresa dovrà cioè disporre di un rapporto di valutazione che, nell'ipotesi del superamento degli 80 dBA, abbia L_{ep} calcolati a partire dai valori di LA_{eq} misurati sulle proprie fonti di rumore (macchine, attrezzature, utensili ...) e dai propri tempi di esposizione.

NOTA: Circa la determinazione del L_{ep} in lavorazioni con esposizioni molto variabili l'Assessorato Sanità della Regione Emilia-Romagna ha già diramato indirizzi applicativi con le Circolari n. 23/93 (paragrafo 3) e n. 3/95 (paragrafo 5).

In definitiva, ciò che cambia per le imprese è la possibilità, da attuarsi prima dell'inizio dell'attività in un nuovo cantiere, di avvalersi degli LA_{eq} desunti dagli studi riconosciuti dalla Commissione Prevenzione Infortuni ed utilizzati dal coordinatore per la progettazione, per ricalcolare i L_{ep} (utilizzando i propri tempi di esposizione, frutto della propria organizzazione del lavoro) e verificare se il programma di prevenzione del rischio rumore già in essere sarà sufficiente anche in quel "nuovo" cantiere.

Risulta evidente che il ricorso a questa modalità di previsione del L_{ep} per parte del **datore di lavoro** (poiché ovviamente meno precisa) è subordinato alla indisponibilità di propri dati sperimentali più attendibili (desunti dalla valutazione dei rischi ex D.Lgs 277/91) o perché una o più tipologie di attività non erano state allora previste (macchine/lavorazioni/tempi di esposizioni diverse dalla valutazione ex D.Lgs 277/91), ovvero perché nel cantiere sono rilevanti i contributi del rumore indotto da attività che, nello stesso cantiere, saranno svolte contemporaneamente da altre imprese o lavoratori autonomi oppure perché sono rilevanti i contributi del rumore ambientale (vicinanza a vie di comunicazioni stradali o ferroviarie, ad aeroporti, a stabilimenti/attività o, comunque, a sorgenti di rumore esterne al cantiere).

L'indisponibilità di dati causata dalla "novità" del tipo di attività o delle macchine utilizzate (e non, invece, quelle determinate da contingenti situazioni dovute all'ubicazione o all'organizzazione del cantiere) andrà prontamente superata con un aggiornamento della valutazione effettuato mediante misurazioni, ai sensi dell'art. 40, comma 5, del D.Lgs 277/91.

La disponibilità di propri dati sperimentali (LA_{eq}) più attendibili andrà segnalata al coordinatore per l'esecuzione che, se le riceverà, provvederà ad apportare le relative correzioni di merito al **piano di sicurezza e di coordinamento** esistente.

L'aggiornamento della valutazione ex art. 16, D.Lgs 494/96, deve essere sottoposto alla consultazione del RLS, di cui all'art. 40, comma 7, del D.Lgs 277/91.

Da notare inoltre che se a seguito dell'aggiornamento della valutazione del rumore derivano all'impresa obblighi di tutela diversi (certamente se superiori ai precedenti) nei riguardi dei lavoratori occorrerà provvedere anche al formale aggiornamento del rapporto di valutazione.

In tutti gli altri casi, la singola impresa, verificata la compatibilità dei presumibili livelli di rischio calcolati a partire dai LA_{eq} ipotizzati dal coordinatore per la progettazione (eventualmente suggerendo al coordinatore per l'esecuzione di apportare

le correzioni ex art. 12, comma 5, del D.Lgs 494/96) con quelli presenti nella propria valutazione del rischio ex art. 40 del D.Lgs 277/91, non sarà tenuta ad alcun adempimento formale.

In fase di vigilanza, nel caso in cui si ritenga di contestare i L_{ep} assegnati a singoli lavoratori, i Servizi prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro provvederanno a confrontare i L_{ep} reali dei lavoratori in cantiere con quelli indicati dalla valutazione ex art. 40, D.Lgs 277/91 e detenuta dal singolo datore di lavoro.

6. APPLICABILITÀ DEL D.Lgs 758/94 AL QUADRO SANZIONATORIO DEL D.Lgs 494/96

Il D.Lgs 494/96 costituisce norma speciale presidiata da sanzioni di carattere penale.

E' di tutta evidenza che tale Decreto (come del resto il D.Lgs 493/96 sulla segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro), non rientrando nell'elenco delle norme di cui all'Allegato I del D.Lgs 758/94 e non essendo stato nulla disposto nel Decreto stesso, non può ritenersi, in prima istanza, norma sanzionata ex D.Lgs 758/94.

Con la legge n. 135/97, il legislatore è intervenuto inserendo il quadro sanzionatorio del D.Lgs 494/96 nelle procedure del D.Lgs 758/94, prevedendo, per le contravvenzioni contestate fino al 31/12/97, il raddoppio (da sei mesi ad un anno) del tempo massimo tecnicamente necessario per l'adeguamento alle prescrizioni e prevedendo altresì l'estinzione della contravvenzione a seguito dell'adeguamento e versamento di una somma in via amministrativa pari alla metà di quanto previsto all'art. 21, comma 2, del D.Lgs 758/94.

Di seguito si riportano schematicamente i tempi:

1) Regolarizzazione secondo il D.Lgs 758/94 per le contravvenzioni contestate fino al 31/12/1997:

- - UN ANNO massimo di tempo (tecnicamente necessario) per adempiere, comprensivo di eventuali proroghe "per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento";
- - SEI ULTERIORI MESI di proroga (comunque in unica soluzione) "quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione" (la concessione di proroga deve essere motivata e comunicata immediatamente al P.M.).

2) Regolarizzazione secondo il D.Lgs 758/94 per le contravvenzioni contestate successivamente al 31/12/1997:

- - SEI MESI massimi di tempo (tecnicamente necessario) per adempiere, comprensivo di eventuali proroghe "per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento",
- - SEI ULTERIORI MESI di proroga (comunque in unica soluzione) "quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella

regolarizzazione" (la concessione di proroga deve essere motivata e comunicata immediatamente al P.M.).

Con la Circolare 30/98 del Ministero del Lavoro è stata confermata l'applicabilità del D.Lgs 758/94 alle contravvenzioni del D.Lgs 494/96.

Le violazioni delle norme di sicurezza, costituendo normalmente "reati di pericolo commessi mediante omissione", determinano una situazione antiggiuridica che comporta la "messa in pericolo" o "lesione potenziale" del bene giuridico assunto ad oggetto della tutela penale (la vita o l'integrità psicofisica degli addetti alle attività lavorative).

In presenza pertanto di reati che si qualificano come "**permanenti**", in quanto la violazione e la relativa condizione di pericolo, rimane in essere fino a quando viene eliminata mediante adeguamento alla normativa, come precisato dalla Circolare n. 25/96 del Ministero del Lavoro, appare doveroso il ricorso alla prescrizione e agli altri aspetti procedurali precisati dal D.Lgs 758/94.

In presenza, invece, di reati "**istantanei**" (per i quali l'obbligato, passato il momento d'obbligo, non ha più la possibilità di far cessare lo stato antiggiuridico, determinato dalla condotta omissiva o commissiva, che ha leso in modo definitivo il bene tutelato) non più suscettibili di regolarizzazione e pertanto non sanabili con la prescrizione, per l'organo di vigilanza sussiste essenzialmente l'obbligo di riferire al Pubblico Ministero la notizia di reato inerente la contravvenzione ai sensi di quanto dispone l'art. 374 c.p.p.

In merito alle modalità applicative del D.Lgs 758/94 va inoltre verificata la sentenza della Corte Costituzionale n. 19/98.

Le responsabilità dei datori di lavoro e lavoratori autonomi

La verifica degli obblighi del D.Lgs 494/96 per i datori di lavoro e per i lavoratori autonomi, secondo la CM 25/96 porta a confermare la caratteristica di "permanente" dei reati in quanto il rischio è eliminabile a seguito dell'intervento; pertanto tali inadempienze andranno gestite dall'organo di vigilanza sulla base del D.Lgs 758/94 con le specifiche indicazioni previste dalla legge 135/97.

La responsabilità dei committenti e responsabili dei lavori

Relativamente alle responsabilità del committente e responsabile dei lavori sancite all'art. 6 del D.Lgs 494/96, tenuto conto delle direttive per l'applicazione fornite dalla Circolare n. 41/97, si può osservare come il committente rimanga gravato di responsabilità contravvenzionali, legate all'adempimento dell'art. 3, seppure si sia avvalso della facoltà di designare un responsabile dei lavori, qualora siano a lui ascrivibili "*culpa in eligendo*" (obbligo di designare soggetti dotati dei titoli e capacità per ricoprire efficacemente il ruolo assegnato dalla norma) e "*culpa in vigilando*" (obbligo di vigilare sull'operato dei soggetti incaricati).

Il 2° comma dell'art. 6 richiama esplicitamente il committente ed il responsabile dei lavori a vigilare affinché i coordinatori adempiano a quanto loro assegnato dagli artt. 4 e 5.

Un aspetto molto particolare delle responsabilità del committente e responsabile dei lavori è previsto all'art. 5, comma 1, lettera e) che crea un vero e proprio obbligo giuridico di intervento: il committente infatti, vista la proposta del coordinatore per l'esecuzione di sospendere i lavori ovvero di allontanare dal cantiere le imprese ed i lavoratori autonomi o di risolvere il contratto (in caso di gravi inosservanze della medesima norma) non potrà rimanere inerte poiché, se dal protrarsi di esse dovesse derivarne un danno, egli ne dovrebbe rispondere ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Codice Penale che prevede infatti che "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".

Nello spirito della CM 25/96 alcuni reati del committente e del responsabile dei lavori hanno caratteristiche di reato istantaneo in quanto il fatto di non assolvere all'obbligo nel momento precisato determina una situazione anti-giuridica alla quale non può più essere posto rimedio.

Un chiaro esempio di reato istantaneo è costituito dal mancato inoltro della **notifica preliminare** prima dell'inizio dei lavori; ciò costituisce reato istantaneo in quanto con un invio successivo si perde in parte o in toto la valenza preventiva tutelata dall'obbligo.

Anche la mancata nomina del **coordinatore della progettazione** all'atto della stesura esecutiva del progetto crea una situazione a cui non può essere posto rimedio per tutto quello che del progetto esecutivo è già stato realizzato.

Tuttavia, questa situazione si presta anche alla considerazione che è possibile progettare (e sorvegliare) la sicurezza dei rimanenti lavori nonché andare alla predisposizione del fascicolo.

Pertanto, in assenza del **piano di sicurezza e di coordinamento** l'UPG in ispezione sul cantiere sarà chiamato a contestare tale assenza per la parte di lavori già eseguita e valuterà le necessità di richiedere con apposita prescrizione la nomina dei coordinatori.

La mancata nomina del **coordinatore dell'esecuzione**, pur in assenza di nomina del coordinatore della progettazione e di **piano di sicurezza e di coordinamento**, potrà essere sanata con prescrizione ex art. 20 D.Lgs 758/94.

Responsabilità dei coordinatori

Il **coordinatore della progettazione** risponde dell'art. 4, comma 1, che gli impone la predisposizione del **piano di sicurezza e di coordinamento** e del **fascicolo** durante la progettazione esecutiva.

La stesura dei due documenti successivamente al momento dell'obbligo comporta per l'appaltatore l'impossibilità di fare una offerta comprensiva degli aspetti di sicurezza e così, la ritardata stesura del piano, pur necessaria, non elimina il reato.

Esso è pertanto del tipo "istantaneo" e non può rientrare nelle procedure di cui al D.Lgs 758/94.

In questa situazione, l'UPG in ispezione sul cantiere conterà al coordinatore per la progettazione il reato di tipo istantaneo.

Il **coordinatore dell'esecuzione** risponde degli obblighi di cui all'art. 5, tutti sanzionati tranne il caso della lettera f).

Tali obblighi sono riferiti a tutta la vita del cantiere e, anche se il coordinatore non li ha assolti, in qualunque momento l'adempimento ripristina le condizioni di conformità previste dal Decreto. Questa situazione è relativa sia ai compiti delle lettere a) b) e c) che prevedono un ruolo attivo di coordinamento delle lavorazioni e delle imprese, sia i rimanenti compiti alle lettere d), e) ed f) più incentrati sul ruolo di controllo dell'operato delle imprese nel rispetto dei contenuti del *piano di sicurezza e coordinamento*.

Tali reati sono quindi di tipo "permanente" e pertanto gestibili nell'ambito delle procedure di cui al D.Lgs 758/94.

Per gli stessi motivi paiono gestibili nello stesso modo i reati degli stessi art. 4 e 5 commessi dal committente e responsabile dei lavori.

ALLEGATO A

SCHEDE ILLUSTRATIVE DEL DECRETO

TAVOLA 1. OBBLIGHI IN FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA DELLE OPERE

TIPOLOGIA DI OPERE		NOMINE			DOCUMENTI			
		RL	CP	CE	N	PS	F	PG
art. 11 c. 1	A) A) cantiere la cui durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori							
	b) b) cantiere la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni							
	c) c) cantieri i cui lavori comportano rischi particolari di cui all'elenco (allegato II)							
art. 3 c. 3	d) d) cantieri i cui lavori comportano rischi particolari (allegato II) se l'entità presunta è superiore a 300 uomini/giorni							
	e) e) cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche se non contemporanea, se pari a 100 uomini/giorni							
art. 13 c. 1	f) f) cantieri la cui entità sia superiore a 30.000 uomini/giorni							
	g) g) altre opere							
		RL	CP	CE	N	PS	F	PG

SI
 NO
 FACOLTATIVO

RL responsabile dei lavori
CP coordinatore per la progettazione
CE coordinatore per l'esecuzione

N notifica
PS piano di sicurezza e di coordinamento
PG piano generale di sicurezza

F fascicolo

TAVOLA 2. COMMITTENTE (art. 2)

CHI È	soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione		
COMPITI PROPRI	nomina del responsabile dei lavori	<i>art. 2 c. 1 c)</i>	SANZIONE nessuna (1)
	su richiesta del coordinatore per l'esecuzione: a) a) eventuale sospensione dei lavori b) b) allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi c) c) risoluzione del contratto	<i>art. 5 c. 1 e)</i>	SANZIONE nessuna
	vigilanza sull'esecuzione dei compiti delegati al responsabile dei lavori	<i>art. 6 c. 1</i>	SANZIONE (2)
	vigilanza sull'esecuzione dei compiti delegati ai coordinatori	<i>art. 6 c. 2</i>	SANZIONE (2)
	trasmettere il piano generale di sicurezza a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori	<i>art. 13 c. 3</i>	SANZIONE a carico di committente e responsabile lavori
COMPITI DELEGABILI	tutti quelli previsti per il responsabile dei lavori		SANZIONE (2)
<p>(1) (1) <i>Non essendo prevista alcuna sanzione si deve presumere che tutte le funzioni possono, e in caso di mancata nomina, devono essere esercitate direttamente dal committente.</i></p> <p>(2) (2) <i>Si applicano anche a carico del committente le sanzioni previste per la specifica inadempienza dei coordinatori e del responsabile dei lavori.</i></p>			

TAVOLA 3.1. RESPONSABILE DEI LAVORI (art. 2)

CHI È	soggetto incaricato dal committente e scelto tra: - - incaricato per la progettazione (1) - - incaricato per il controllo dell'esecuzione (2) - - incaricato per l'esecuzione (3)	art. 2 c. 1 c)	SANZIONE nessuna
<p>(1) (1) <i>Es.: il progettista dell'opera o, in caso di enti pubblici, il responsabile dell'ufficio preposto alla progettazione.</i></p> <p>(2) (2) <i>Es.: il direttore dei lavori o, in caso di società o impresa committente, il direttore tecnico.</i></p> <p>(3) (3) <i>Es.: il titolare dell'impresa incaricata per l'esecuzione o, in caso di società o impresa committente, il direttore tecnico incaricato per l'esecuzione o anche, in caso di opera minore, il capo cantiere.</i></p>			
CHI LO NOMINA	- - il committente	art. 2 c. 1 c)	SANZIONE nessuna (4)
<p>(4) (4) <i>Non essendo prevista alcuna sanzione si deve presumere che tutte le funzioni possono, e in caso di mancata nomina, devono essere esercitate direttamente dal committente.</i></p>			
quando	- - prima dell'affidamento del progetto esecutivo		
IN QUALI CASI	- - facoltativo in tutti i cantieri		
REQUISITI DEL RESPONSABILE DEI LAVORI	<p>- - non sono previsti requisiti particolari.</p> <p><i>Di norma devono intendersi quelli professionali richiesti per la specifica opera (ingegnere - architetto - geometra - perito se progettista o direttore lavori). Nessuno in particolare se si tratta del titolare dell'impresa. Vanno comunque tenuti in considerazione casi particolari in cui l'organizzazione del committente (es.: enti pubblici, società immobiliari, ecc.) è particolarmente articolata.</i></p>		
POTERI	- - può svolgere direttamente i compiti di coordinatore se in possesso dei requisiti	art. 3 c. 5	
	- - può sostituire personalmente in qualsiasi momento i coordinatori se in possesso dei requisiti	art. 3 c. 7	
	- - vigila sull'esecuzione dei compiti delegati ai coordinatori	art. 6 c. 2	SANZIONE nessuna (5)
<p>(5) (5) <i>Si applicano anche a carico del committente e del responsabile dei lavori le sanzioni previste per la specifica inadempienza dei coordinatori.</i></p>			

TAVOLA 3.2 COMPITI DEL RESPONSABILE DEI LAVORI (art. 3)

A) FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA			
1	si attiene ai principi generali (1) di cui all'art. 3 D.Lgs 626/94: - - nelle scelte tecniche esecutive (opere provvisoriale e materiali) - - nell'organizzazione delle operazioni di cantiere	art. 3 c. 1 1° periodo	SANZIONE nessuna
(1) (1) <i>La norma ha recepito il principio che al momento della progettazione si debbano scegliere tecnologie e materiali che siano il più possibile sicuri in funzione della sicurezza e salute dei lavoratori.</i>			
2	determina i lavori e le fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro nonché la durata di tali lavori o fasi di lavoro	art. 3 c. 1 2° periodo	SANZIONE da 3 a 8 milioni da 3 a 6 mesi a carico di: committente e responsabile lavori
3	designa il coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva (2) nei seguenti casi: a) a) cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche se non contemporanea, se pari a 100 uomini/giorni (3); b) b) cantieri la cui durata presunta è superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori; c) c) cantieri la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni; d) d) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari (allegato II) se l'entità presunta è superiore a 300 uomini/giorni (4); e) e) cantieri la cui entità sia superiore a 30.000 uomini/giorni	art. 3 c. 3	
4	accerta i requisiti del coordinatore per la progettazione (previsti dall'art. 10)	art. 3 c. 3	
(2) (2) <i>La norma non prevede che il coordinatore venga designato all'affidamento dell'incarico di progettazione in quanto siamo in una fase non operativa (progettazione di massima), bensì al momento in cui si passa al progetto esecutivo.</i> (3) (3) <i>Sembra questo il caso più comune (presenza di più imprese).</i> (4) (4) <i>Per la nomina del coordinatore (a differenza dell'obbligo di notifica) viene superato il concetto di lavoro "particolarmente gravoso" o "comunque soggetto a sorveglianza sanitaria" introducendo un parametro definito (300 uomini/giorni).</i>			

TAVOLA 3.3. COMPITI DEL RESPONSABILE DEI LAVORI (art. 3) -
SEGUE-

A) FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA			
5	invia o si accerta che siano stati inviati all'organo di vigilanza competente per territorio gli attestati comprovanti i requisiti dei coordinatori per la progettazione che hanno assunto le funzioni in regime transitorio (art. 19)	<i>art. 19</i> <i>c. 3</i>	SANZIONE nessuna (5)
(5) <i>(5) Non sono previste sanzioni in quanto bisogna supporre che avendo nominato un coordinatore senza i necessari requisiti si incorre nella sanzione prevista per l'art. 3, c. 3 e 4.</i>			
6	verifica (6) che il coordinatore per la progettazione abbia: 1. 1. predisposto o fatto predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento 2. 2. predisposto o fatto predisporre il piano generale 3. 3. predisposto il fascicolo	<i>art. 6</i> <i>c. 2</i>	SANZIONE da 3 a 8 milioni da 3 a 6 mesi a carico di committente e responsabile lavori (per mancata predisposizione)
(6) <i>(6) Appare evidente che il piano di sicurezza e di coordinamento, il piano generale e il fascicolo essendo compiti in capo al coordinatore devono essere predisposti soltanto nei casi in cui è prevista la sua designazione – ponendosi a capo del committente e del responsabile dei lavori unicamente l'onere di verifica previsto dall'art. 6, comma 2.</i>			
7	valuta: 1. 1. il piano di sicurezza e di coordinamento 2. 2. il piano generale 3. 3. fascicolo (7) contenente le informazioni utili	<i>art. 3</i> <i>c. 2</i>	SANZIONE nessuna
(7) <i>(7) A differenza dei piani di sicurezza sia generale che di coordinamento, il fascicolo è uno strumento operativo utile per i lavori successivi. Di conseguenza, tale fascicolo deve essere conservato per essere usato, indipendentemente dall'entità, nei lavori successivi. Il responsabile dei lavori dovrà informarsi presso il committente in merito all'eventuale possesso del fascicolo e se del caso utilizzarne i contenuti. Dal canto suo il committente è tenuto a conservarlo e farlo utilizzare.</i>			
8	trasmette il piano generale di sicurezza a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori	<i>art. 13</i> <i>c. 3</i>	SANZIONE (8) a carico di committente e responsabile lavori
(8) <i>(8) Il compito è affidato al committente, tuttavia la sanzione riguarda anche il responsabile dei lavori.</i>			

TAVOLA 3.4. COMPITI DEL RESPONSABILE DEI LAVORI (art. 3)

B) FASE DI AFFIDAMENTO LAVORI			
1	prima di affidare i lavori - - designa il coordinatore per l'esecuzione - - accerta che il coordinatore abbia i requisiti	<i>art. 3 c. 4</i>	SANZIONE da 3 a 8 milioni da 3 a 6 mesi a carico di committente e responsabile lavori
2	invia o si accerta che siano stati inviati all'organo di vigilanza competente per territorio gli attestati comprovanti i requisiti	<i>art. 19 c. 3</i>	SANZIONE nessuna
3	chiede alle imprese esecutrici solo nei casi di cantieri soggetti a notifica preliminare (1): a) a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio b) b) indicazioni sui contratti collettivi c) c) dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali	<i>art. 3 c. 8</i>	SANZIONE da 1 a 5 milioni da 2 a 4 mesi a carico di committente e responsabile lavori
<i>(1) (1) Cantieri che, in assenza dell'allegato II, sono di entità presunta inferiore a 500 uomini/giorni oppure a 30 giorni per 20 uomini.</i>			
4	comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi i nominativi dei coordinatori	<i>art. 3 c. 6</i>	SANZIONE nessuna

TAVOLA 3.5. COMPITI DEL RESPONSABILE DEI LAVORI (art. 3)

C) FASE DI ESECUZIONE LAVORI			
1	affigge la notifica in cantiere	<i>art. 11 c. 2</i>	SANZIONE nessuna
2	indica nel cartello di cantiere i nomi del/dei coordinatori	<i>art. 3 c. 6</i>	SANZIONE nessuna
3	comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi i nominativi del/dei coordinatori		
4	chiede alle imprese esecutrici solo nei casi di cantieri soggetti a notifica preliminare: a) a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio b) b) indicazioni sui contratti collettivi c) c) dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali	<i>art. 3 c. 8</i>	SANZIONE da 1 a 5 milioni da 2 a 4 mesi a carico di: committente e responsabile lavori
5	sostituisce in qualsiasi momento il/i coordinatori anche personalmente se in possesso dei requisiti (art. 10 o art. 19)	<i>art. 3 c. 5</i>	SANZIONE nessuna

**TAVOLA 4. CORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE**

CHI È	Soggetto incaricato dal committente o dal responsabile lavori	<i>art. 2, e, f</i>
REQUISITI DEI COORDINATORI ↓	<p>laurea (ingegneria, architettura) + 1 anno nel settore delle costruzioni + attestato corso (1) di 120 ore (2)</p> <p>diploma universitario (ingegneria, architettura) + 2 anni nel settore delle costruzioni + attestato corso (1) di 120 ore (2)</p> <p>diploma (geometra, perito industriale) + 3 anni nel settore delle costruzioni + attestato corso (1) di 120 ore (2)</p>	
<p>REGIME TRANSITORIO</p> <p>Per tutti coloro che dalla data del 24.03.97:</p> <p>a) a) sono in possesso di attestato (3) del datore di lavoro (4) in cui risulti: - che svolgono attività cantieristica, da almeno 4 anni con qualifiche idonee a sovrintendere altri lavoratori (es.: capo cantiere, direttore tecnico) inoltre - che svolgono da almeno 4 anni attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni inoltre - attestato di frequenza corso di 60 ore entro 3 anni</p> <p>b) b) sono in possesso di certificazione di committenti pubblici o privati (5) in cui risulti: - di aver svolto da almeno 4 anni funzioni di direttore tecnico di cantiere o direttore lavori (vedi CM 73/97) inoltre - attestato di frequenza corso di 60 ore entro 3 anni</p>		
<p>(1) (1) Il corso può essere sostituito da certificato universitario oppure da attestato di partecipazione a corso di perfezionamento universitario.</p> <p>(2) (2) Secondo il programma definito dall'allegato V organizzato da: Regioni – ISPESL – Ordini professionali – Collegi – Università – Associazioni sindacali – Organismi paritetici.</p> <p>(3) (3) L'attestato deve essere accompagnato da documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi assicurativi; copia dell'attestato e relativa documentazione deve essere inviata all'organo di vigilanza competente per territorio.</p> <p>(4) (4) Pare evidente che i datori di lavoro rientrano tra coloro che possono assumere le funzioni di coordinatori con autoattestazione.</p> <p>(5) (5) In caso che la certificazione venga rilasciata da privati dovrà essere vidimata dalle autorità che hanno rilasciato la concessione o il permesso di esecuzione dei lavori.</p>		

TAVOLA 5. COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

	Tutti i committenti o responsabili lavori che possiedono i requisiti possono svolgere direttamente i compiti dei coordinatori	art. 3 c. 5	
	Tutti i committenti o responsabili lavori che possiedono i requisiti possono sostituire anche personalmente in qualsiasi momento i coordinatori	art. 3 c. 7	
CHI NOMINA I COORDINATORI	Il committente o il responsabile lavori	art. 3 c. 3,4	SANZIONE in caso di mancata nomina a carico di committente e responsabile lavori
IN QUALI CASI	<ul style="list-style-type: none"> a) a) cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche se non contemporanea, se pari a 100 uomini/giorni (1); b) b) cantieri la cui durata presunta è superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori; c) c) cantieri la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni; d) d) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari (allegato II) se l'entità presunta è superiore a 300 uomini/giorni (2); e) e) cantieri la cui entità sia superiore a 30.000 uomini/giorni 		
<p>(1) (1) <i>Sembra questo il caso più comune (presenza di più imprese).</i></p> <p>(2) (2) <i>Per la nomina del coordinatore (a differenza dell'obbligo di notifica) viene superato il concetto di lavoro "particolarmente gravoso" o "comunque soggetto a sorveglianza sanitaria" introducendo un parametro definito (300 uomini/giorni).</i></p>			

TAVOLA 6. COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

QUANDO DEVE ESSERE NOMINATO	Contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione	<i>art. 3 c. 3</i>	SANZIONE sì
COMPITI DEL COORDINATORE	Prima della richiesta di presentazione delle offerte: a) a) redige o fa redigere il piano di sicurezza e di coordinamento; b) b) redige o fa redigere il piano generale di sicurezza; c) c) predispone (1) il "fascicolo".		
<i>(1) (1) A differenza dei piani di sicurezza, il fascicolo deve essere predisposto dal coordinatore.</i>			

TAVOLA 7. COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

QUANDO DEVE ESSERE NOMINATO	Prima di affidare i lavori	<i>art. 3 c. 3</i>	SANZIONE a carico di committente e responsabile lavori
COMPITI DEL COORDINATORE	a) a) assicura il coordinamento applicando le disposizioni contenute nei piani di sicurezza	<i>art. 5 c. 1</i>	SANZIONE a carico di committente, responsabile lavori, coordinatore
	b) b) adegua i piani di sicurezza e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute in corso d'opera		
	c) c) organizza tra i datori di lavoro la cooperazione e il coordinamento		
	d) d) nei lavori la cui entità è superiore a 30.000 uomini/giorni verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali		
	e) e) propone al committente: - la sospensione dei lavori; - l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi; - la risoluzione del contratto		SANZIONE a carico del coordinatore

	f) f) sospende le singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti		SANZIONE nessuna
--	--	--	-----------------------------

TAVOLA 8. LAVORATORE AUTONOMO (ART. 7)

CHI È	Persona fisica la cui attività concorre (1) alla realizzazione dell'opera senza alcuna subordinazione	<i>art. 2, c. 1d</i>	
OBBLIGHI	a) a) utilizza le attrezzature in conformità alle disposizioni del Titolo II, D.Lgs 626/94 b) b) utilizza i dispositivi di protezione individuale c) c) si adegua alle indicazioni fornite dal coordinatore	<i>art. 7</i>	SANZIONE a carico del lavoratore autonomo
	sono tenuti ad attuare quanto previsto nei piani generali e nei piani di sicurezza e coordinamento	<i>art. 12 c. 3</i>	
<p>(1) (1) Viene parzialmente superato il concetto di esclusione del lavoratore autonomo dall'applicazione della norma di sicurezza. Il lavoratore autonomo può essere chiamato a rispondere in merito alla mancata applicazione delle norme di sicurezza esclusivamente nei casi in cui si prefigurino la partecipazione di altri (concorra) alla realizzazione dell'opera. In definitiva il lavoratore autonomo resta escluso dall'applicazione delle norme di sicurezza solo nei casi in cui l'opera è a totale esecuzione del lavoratore autonomo.</p>			

TAVOLA 9. DATORE DI LAVORO (art. 9)

O B B L I G H I	A) A) adotta le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV	art. 9 c. 1a	SANZIONE sì
	B) B) cura le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente (1)	art. 9 c. 1b	SANZIONE no
	C) C) cura che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente	art. 9 c. 1c	SANZIONE no
	D) D) la redazione o l'accettazione da parte dei singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento costituisce adempimento delle norme previste (2): - dall'art. 4, commi 1, 2, 7 (D.Lgs 626/94) - dall'art. 7 commi 1b, 2 (D.Lgs 626/94)	art. 9 c. 2	SANZIONE no
	E) E) attua quanto previsto: - nei piani di sicurezza e coordinamento - nei piani generali	art. 12 c. 3	SANZIONE sì
	F) F) mette a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori copia del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale	art. 12 c. 4	SANZIONE sì
	G) G) può presentare integrazioni ai piani ove ritenga di garantire maggiormente la sicurezza senza adeguare i prezzi pattuiti	art. 12 c. 5	
	H) H) consulta i rappresentanti per la sicurezza sui piani. I rappresentanti hanno diritto a ricevere chiarimenti e formulare proposte	art. 14 c. 1	SANZIONE sì
	I) I) prima di apportare modifiche ai piani deve consultare i rappresentanti per la sicurezza	art. 14 c. 2	SANZIONE sì
<p>(1) (1) Si presume che il committente debba intervenire solo in caso di materiali che lo riguardano in modo diretto.</p> <p>(2) (2) Valutazione del rischio, documento di valutazione, rielaborazione del documento, informazioni sui rischi specifici, cooperazione in merito all'attuazione delle misure di prevenzione.</p>			

TAVOLA 10. NOTIFICA PRELIMINARE (art. 11)

DEFINIZIONE	comunicazione da inviare all'organo di vigilanza competente per territorio	art. 11 c. 1	SANZIONE da 1 a 5 milioni, da 2 a 4 mesi a carico di: committente e responsabile lavori
CHI FA LA NOTIFICA	il committente o il responsabile dei lavori	art. 11 c. 1	
QUANDO	Prima dell'inizio dei lavori e successivamente in caso di aggiornamenti	art. 11 c. 1	
IN QUALI CASI	<p>a) a) cantiere la cui durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori (1);</p> <p>b) b) cantiere la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni (2);</p> <p>c) c) cantiere i cui lavori comportano rischi particolari di cui all'elenco (allegato II) (3)</p>	art. 11 c. 1	
<p>(1) (1) Il numero dei lavoratori è riferito agli addetti alle attività produttive comprensivo di tutti i presenti.</p> <p>(2) (2) Es.: limite inferiore: 1 lavoratore x 500 giornate; es.: limite superiore: 20 lavoratori x 25 giornate.</p> <p>(3) (3) Indipendentemente da parametri temporali e/o dal numero di lavoratori addetti, il limite inferiore per decidere in quali casi è indispensabile notificare i lavori è rappresentato dal caso c). Ad esempio: 2 lavoratori che eseguono un lavoro in facciata / scavo (altezza più di m 2 / profondità superiore a m 1,5 se particolarmente aggravata dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati, oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera). Il legislatore non ha meglio definito i casi "particolarmente gravosi" o "quelli che comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria". Per evitare "contenziosi" rispetto ad eventuali sanzioni è necessario "notificare i lavori" tutte le volte che non è possibile escludere in modo categorico i casi previsti dall'allegato II. In tal caso potrà fare riferimento al caso a) o b) e al capitolo 4.1 e 4.2 delle presenti Linee Guida.</p>			
ADEMPIMENTI IN CANTIERE	affissione in cantiere della notifica	art. 11 c. 2	SANZIONE nessuna

TAVOLA 11. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 12)

CHI LO REDIGE	Il coordinatore per la progettazione	<i>art. 4 c. 1a</i>	SANZIONE a carico di committente, responsabile lavori, coordinatore
IN QUALI CASI	<ul style="list-style-type: none"> a) a) cantiere la cui durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori; b) b) cantiere la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni; c) c) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari (allegato II) se l'entità presunta è superiore a 300 uomini/giorni; d) d) cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche se non contemporanea, se pari a 100 uomini/giorni; e) e) cantieri la cui entità sia superiore a 30.000 uomini/giorni 	<i>art. 3 c. 3</i>	
QUANDO	durante la progettazione esecutiva e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte	<i>art. 4 c. 1a</i>	SANZIONE a carico di committente, responsabile lavori, coordinatore
CHI LO ESEGUE	<ul style="list-style-type: none"> - - coordinatore per l'esecuzione - - datore di lavoro - - lavoratore autonomo 	<i>art. 5 c. 1a</i> <i>art. 12 c. 3</i> <i>art. 12 c. 3</i>	SANZIONE sì
CHI LO MODIFICA	coordinatore per l'esecuzione (anche su proposta del datore di lavoro)	<i>art. 5 c. 1b</i>	SANZIONE a carico del coordinatore
CHI VIGILA	<ul style="list-style-type: none"> - - committente - - responsabile dei lavori - - coordinatore per l'esecuzione 		SANZIONE a carico di committente, responsabile lavori, coordinatore
COSA CONTIENE	quanto previsto dall'art. 12 D.Lgs 494/96 (come discusso nel capitolo 3 delle presenti Linee Guida)	<i>art. 11 c. 1</i>	SANZIONE no

TAVOLA 12. PIANO GENERALE DI SICUREZZA (art. 13)

CHI LO REDIGE	Il coordinatore per la progettazione	<i>art. 4 c. 1a</i>	SANZIONE a carico di committente, responsabile lavori, coordinatore
IN QUALI CASI	cantieri la cui entità sia superiore a 30.000 uomini/giorni	<i>art. 3 c. 3a</i>	
QUANDO	durante la progettazione e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte	<i>art. 4 c. 1a</i>	<i>SANZIONE</i> a carico di committente, responsabile lavori, coordinatore
CHI LO ESEGUE	- - coordinatore per l'esecuzione - - datore di lavoro - - lavoratore autonomo	<i>art. 5 c. 1a art. 12 c. 3 art. 12 c. 3</i>	SANZIONE sì
CHI LO MODIFICA	coordinatore per l'esecuzione	<i>art. 5 c. 1b</i>	SANZIONE a carico del coordinatore
CHI VIGILA	- - committente - - responsabile dei lavori		SANZIONE a carico di committente, responsabile lavori, coordinatore
COSA CONTIENE	quanto previsto dall'art. 13, D.Lgs 494/96	<i>art. 13 c. 1</i>	SANZIONE No

TAVOLA 13. FASCICOLO

CHI LO REDIGE	il coordinatore per la progettazione	<i>art. 4 c. 1b</i>	
IN QUALI CASI	<ul style="list-style-type: none"> a) a) cantiere la cui durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori; b) b) cantiere la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni; c) c) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari (Allegato II) se l'entità presunta è superiore a 300 uomini/giorni; d) d) cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche se non contemporanea, se pari a 100 uomini/giorni; e) e) cantieri la cui entità sia superiore a 30.000 uomini/giorni 	<i>art. 4 c. 1</i>	
QUANDO	durante la progettazione e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte	<i>art. 4 c. 1b</i>	SANZIONE a carico di committente, responsabile lavori, coordinatore
CHI LO MODIFICA	il coordinatore per l'esecuzione	<i>art. 5 c. 1b</i>	SANZIONE no
	il coordinatore per la progettazione, il committente e il responsabile dei lavori in occasione di lavori futuri	<i>art. 3 c. 2 art. 4 c. 2</i>	
CHI VIGILA	<ul style="list-style-type: none"> - - committente - - responsabile dei lavori 		SANZIONE a carico di committente, responsabile lavori, coordinatore
COSA CONTIENE	Informazioni utili ai fini della prevenzione tenendo conto delle specifiche normative di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26/05/93	<i>art. 4 c. 1b</i>	SANZIONE (1) a carico di: committente responsabile lavori coordinatore
<p><i>(1) (1) A differenza dei piani di sicurezza e piani generali il cui contenuto non è sanzionato, il fascicolo, se non rispondente ai requisiti richiesti, è sanzionato.</i></p>			

ALLEGATO B

INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI

Si riporta di seguito il testo esteso delle raccomandazioni della Regione Emilia-Romagna, prot. 5932 del 18/04/97, inerenti la realizzazione dei corsi formativi in applicazione del D.Lgs 494/96.

Premessa

In data 24 marzo 1997 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 con il quale si recepisce la direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili.

In analogia con il lavoro svolto sul D.Lgs 626/94 e tenuto conto dell'importanza di attuare iniziative qualificate di formazione per accompagnare l'attuazione di tale legge, gli Assessorati alla Sanità e alla Formazione hanno congiuntamente predisposto il presente fascicolo informativo, che intende costituire un importante punto di riferimento per tutti gli organismi di formazione e per le Aziende UsI che realizzeranno iniziative di formazione al riguardo.

Al fine di omogeneizzare il più possibile le condizioni di realizzazione delle iniziative su tutto il territorio regionale, si raccomanda ai soggetti interessati l'adozione dei seguenti criteri:

- - quota individuale di partecipazione finanziaria non superiore a L. 1.500.000 per i corsi di 120 ore e non superiore a L. 800.000 per i corsi di 60 ore (in riferimento ai costi ora/partecipante in uso nell'ambito dei corsi a cofinanziamento pubblico);
- - iniziative formative rivolte mediamente a 30 partecipanti (anche con l'ausilio della formazione a distanza);
- - gli organismi che in alternativa alle strutture tecniche regionali organizzino corsi di formazione a seguito dei quali rilasciare ai partecipanti un attestato di frequenza, potranno richiedere alla Regione, Servizio Programmazione delle Politiche Formative, il rilascio di un attestato di conformità del loro corso rispetto agli standard formativi contenuti nella presente raccomandazione;
- - tale attestato di conformità potrà essere rilasciato ai soggetti gestori in base alle direttive per la formazione professionale e per l'orientamento.

Indicazioni e raccomandazioni per la realizzazione degli interventi formativi

Poiché la questione riveste un'urgenza notevole, in considerazione dell'entrata in vigore della norma e del fatto che molti Organismi hanno già predisposto i programmi ed in qualche caso hanno già dato avvio ai primi corsi, in premessa alle indicazioni sugli standard formativi e in sintonia con quanto sottolineato nel documento della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome del 20 marzo 1997, seguono alcune note di chiarimento in relazione ai corsi di cui agli artt. 10 e 19 del D.Lgs 494/96:

Per i corsi cui si riferisce l'art. 10 si prevede che:

Comma 2

Devono essere organizzati dalle "Regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale o, in via alternativa".... da altri Enti od Associazioni che vengono elencati in maniera esplicita.

Comma 3

Devono rispettare "almeno" i contenuti dell'allegato V, sia come durata che come contenuti minimi. Ai partecipanti verrà rilasciato un "attestato di frequenza".

Comma 7

Le Regioni devono determinare i costi dei corsi da esse organizzati, che dovranno essere posti a carico dei partecipanti.

Sempre all'art. 10 (commi 1 e 2) si stabilisce quali siano i requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti che chiedono di partecipare ai corsi e quali soggetti (comma 4) sono invece esonerati dall'obbligo di frequentarli.

L'art. 19 (comma 2) fissa in 60 ore, da frequentare entro 3 anni, la durata dei corsi di cui all'art. 10 per i soggetti che in sede di prima applicazione del Decreto possono svolgere il compito di coordinatore senza avere frequentato il corso.

Anche per questi corsi valgono le indicazioni formulate. Si tratterà, a fronte di una riduzione del monte ore, di ricercare un'ottimizzazione dei contenuti previsti attraverso una valorizzazione dell'esperienza professionale e delle conoscenze possedute dai partecipanti in modo da consentire comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi.

Relativamente al comma 2:

- - le strutture tecniche attraverso le quali la Regione può organizzare i corsi sono da intendersi gli Organismi di formazione regionali ed i Servizi di prevenzione delle Aziende Usi; attività corsuali progettate secondo le indicazioni regionali, indicate nell'**Allegato 1** al presente documento.
- - Il ruolo della Regione, per i corsi **non organizzati** direttamente, consiste nell'indicare gli obiettivi e la metodologia formativa, sotto forma di indicazioni e raccomandazioni, per contribuire ad elevare il livello qualitativo della progettazione. Gli Enti o le Associazioni abilitate a organizzare i corsi "in alternativa", espressamente elencati al comma 2 dell'art. 10, che intendano ottenere un riconoscimento di conformità alle indicazioni regionali, devono farne richiesta scritta alla Regione Emilia Romagna - Assessorato al Lavoro, Formazione e Immigrazione - Servizio Programmazione delle Politiche Formative. A seguito di tale richiesta il progetto verrà valutato sulla base dei requisiti minimi individuati e contenuti nel presente documento e, se ritenuto analogo, ne verrà certificata la conformità su modello predisposto (**Allegato 2**).

Relativamente al comma 3:

- - posto che la durata del corso è stabilita in 120 ore e che il Decreto citato si limita ad indicare, all'allegato V, i sei argomenti che devono essere trattati, la formazione che deve essere assicurata ai partecipanti è relativa alla creazione di una reale professionalità, adeguata alle responsabilità che dovranno possedere i coordinatori per la sicurezza, chiamati a rispondere in prima persona, anche penalmente, del loro operato;
- - in questa ottica risulta particolarmente importante il ricorso a modalità formative di *action learning* e l'ampio utilizzo di sussidi didattici e materiali di supporto innovativi e personalizzabili.

Relativamente al comma 7:

- - la quota di partecipazione individuale ai corsi organizzati dalle strutture tecniche regionali operanti nel settore della formazione e prevenzione, deve rientrare nei parametri indicati in premessa, potrà variare in base al numero dei partecipanti e dovrà essere stabilita in sede di iscrizione.

ALLEGATO 1

STANDARD FORMATIVI PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 2, DEL D.Lgs 494/96

1. OBIETTIVI FORMATIVI

- - Sviluppare le proprie conoscenze rispetto gli obblighi e ai diritti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- - Sviluppare le conoscenze relativamente alla tipologia e genesi delle più frequenti malattie professionali;
- - Conoscere gli adempimenti procedurali relativi al controllo sanitario dei lavoratori e nei casi di infortunio;
- - Saper analizzare le statistiche sulle violazioni più diffuse nei cantieri
- - Saper individuare le principali fonti di rischio in relazione ai pericoli e ai danni che possono generare su cose e persone;
- - Individuare le strategie per eliminare e/o ridurre i danni dei rischi prevedibili;
- - Conoscere l'organizzazione di un cantiere in un'ottica di qualità e sicurezza;
- - Conoscere le norme e le misure di sicurezza nell'esecuzione delle più frequenti tipologie di lavori;
- - Saper redigere il piano di sicurezza e di coordinamento;
- - Motivare i collaboratori alla sicurezza con le tecniche e gli strumenti più appropriati.

1.1 ARTICOLAZIONE MODULARE ORIENTATIVA

<i>TEMA</i>	<i>CONTENUTI INDICATIVI</i>
1. 1. Legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> - - Normative nazionali - - Normative comunitarie
2. 2. Le malattie professionali	<ul style="list-style-type: none"> - - Tipologie e genesi - - Controllo sanitario dei lavoratori - - Pronto Soccorso - - Adempimenti procedurali
3. 3. Le statistiche sulle violazioni delle norme sui cantieri	<ul style="list-style-type: none"> - - Statistiche per area - - Norme disattese
4. 4. Analisi dei rischi	<ul style="list-style-type: none"> - - Principali fonti di pericolo nei cantieri - - Rischi potenziali - - Individuazione e sistema dei rischi - - Interventi per l'eliminazione e/o riduzione - -
5. 5. Norme di buona tecnica e criteri per l'organizzazione dei cantieri e per l'effettuazione dei lavori in sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> - - Principali tipologie dei cantieri - - Organizzazione del cantiere - - Qualità e ambiente di lavoro - - Servizi igienico-assistenziali - - Segnaletica e corretto uso delle macchine - - Dispositivi di protezione individuale (DPI) e misure di sicurezza nell'esecuzione delle più frequenti tipologie di lavori
6. 6. Metodologie per l'elaborazione dei piani di sicurezza e coordinamento	<ul style="list-style-type: none"> - - Articolazione del piano di sicurezza e coordinamento - - Articolazione del piano generale di sicurezza - - Predisposizione del fascicolo di cui all'art. 4, comma 1, lettera b
7. 7. Comunicazione e formazione	<ul style="list-style-type: none"> - - Teoria e tecnica della comunicazione - - Processi psico-dinamici e sociologici in ambito lavorativo - - Processo di apprendimento nella formazione agli adulti

2. INDICAZIONI METODOLOGICHE

Sono da privilegiarsi metodologie di apprendimento attivo basate su esercitazioni pratiche, analisi di casi reali, simulazioni, esercitazioni pratiche, studio individuale autogestito e in F.A.D.

A titolo esemplificativo proponiamo la seguente articolazione oraria:

30 ore - Studio individuale supportato da materiale didattico predisposto ad hoc, ad es. strutturato con prove di verifica dell'apprendimento. Si possono prevedere in particolare:

- • visione di filmati supportata da griglie per l'osservazione critica
- • ipertesti predisposti
- • moduli in F.A.D.

50 ore - Esercitazioni su casi reali (relativamente a: piani della sicurezza, contratti di appalto, capitolati, macchine e DPI, ecc.). Si possono prevedere in particolare:

- • filmati
- • role playing
- • simulazioni

fino a 10 ore - visita ad un cantiere assistita dal tutor d'aula e da un docente del corso

30 ore - lezioni teoriche da effettuarsi con:

- • docenza diretta
- • videoconferenza assistita dal tutor d'aula.

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dei partecipanti, è utile predisporre prove di verifica dell'apprendimento, mirate agli obiettivi, intermedie e finali. Tali verifiche fanno parte integrante del progetto formativo, pur non essendo legate al rilascio dell'attestato di frequenza.

3. ATTESTATO DI FREQUENZA

L'attestato di frequenza al corso, previsto al comma 2 dell'art. 10, viene rilasciato al partecipante che avrà frequentato le 120 ore o le 60 ore. Le eventuali assenze non devono essere superiori al 10% dalle ore totali, debitamente motivate e riconosciute ammissibili dal responsabile del corso medesimo.

4. MODALITÀ ORGANIZZATIVE

- – Per ogni corso deve essere individuato un **coordinatore responsabile**, con il compito di gestione del progetto e di coordinamento dell'attività didattica. Tale soggetto deve possedere documentata esperienza e capacità formativa.
- – I **docenti** devono possedere qualificata e comprovata competenza nel settore della sicurezza nei cantieri maturata nell'ambito di attività consulenziali specifiche.
- – È cura dell'Ente gestore la tenuta di un registro con le firme di presenza dei partecipanti durante tutta la durata del corso e il mantenimento di un repertorio con i nominativi e i dati anagrafici di coloro ai quali è stato rilasciato l'attestato di frequenza.

ALLEGATO 2

**FAC-SIMILE DI ATTESTATO DI CONFORMITÀ PER ENTI,
ASSOCIAZIONI O STRUTTURE FORMATIVE**

REGIONE EMILIA ROMAGNA
o
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI _____

ATTESTATO DI CONFORMITÀ

RILASCIATO A

ENTE O STRUTTURA FORMATIVA O ASSOCIAZIONE

SEDE: _____

Data: _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Vista la richiesta di _____

pervenuta a questa Amministrazione in data _____ prot. n. _____
verificato che il progetto dichiarato risponde a tutti i requisiti minimi indicati dalla Regione per la realizzazione
dei corsi di cui all'art. 10, comma 2, del Decreto Legislativo n. 494/96, stabiliti con nota n. _____ del
_____, secondo quanto previsto dalle Direttive regionali 1994/97,

SI ATTESTA

che l'iniziativa: (titolo) _____

realizzata nei mesi di _____ anno _____

presso _____

è conforme alle disposizioni regionali e si autorizza di conseguenza l'organismo richiedente a rilasciare **attestato
di frequenza** ai singoli partecipanti, secondo il modello allegato.

**MODELLO DI ATTESTATO DI FREQUENZA
PER I SINGOLI PARTECIPANTI**

(DENOMINAZIONE ORGANISMO DI FORMAZIONE)

ATTESTATO DI FREQUENZA
RILASCIATO AL PARTECIPANTE

Nat ___ a _____ in data _____

ENTE O STRUTTURA FORMATIVA O ASSOCIAZIONE

SEDE: _____

Data: _____

IL DIRETTORE

3.1 Contenuti dei moduli:

4. Prove di valutazione per l'accertamento dell'apprendimento:

simulazione

prova scritta

role-playng

case-history

altro _____

5. Annotazioni integrative

ALLEGATO C

QUESITI INERENTI IL D.Lgs 494/96

Domanda

L'ammissione al corso di formazione di cui all'art. 10 è subordinata al possesso dei titoli e degli altri requisiti ?

Risposta

No, non si intravede nel decreto l'obbligatorietà di acquisire i requisiti di partecipazione al corso secondo un ordine precostituito.

Resta comunque l'obbligo di avere la totalità dei tre requisiti richiesti (titolo di studio, "espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni", corso di 120 ore) prima di esercitare la funzione di coordinatore.

Domanda

Nel caso di liberi professionisti, quali sono le modalità da seguire per approntare la documentazione prevista dall'art. 19, comma 1, lettera b, del D.Lgs 494/96, come integrato dalla Circolare 73/97 del Ministero del Lavoro?

In particolare si prospettano i seguenti casi:

1. 1. la dimostrazione di aver svolto per almeno quattro anni le funzioni di direttore tecnico di cantiere e/o direttore dei lavori può essere attestata ai sensi dell'art. 1 della legge 127/97 con autocertificazione?

2. 2. In subordine, nel caso di incarichi affidati da Enti pubblici, quali informazioni deve contenere la certificazione?

3. 3. In subordine, nel caso di incarichi affidati da committenti privati, quali informazioni deve contenere la certificazione? Si può prevedere, in alternativa alla

Risposta

In ordine ai quesiti posti, si ritiene che:

1. 1. non sia possibile l'attestazione mediante autocertificazione, salvo i casi di irreperibilità del committente discussi al successivo punto 4, tanto per l'assenza al momento dei decreti applicativi della legge 127/97 quanto perché il D.Lgs 494/96 richiede esplicitamente che l'attestazione sia rilasciata da committenti (tra l'altro, l'attestazione di aver svolto funzioni di direttore tecnico o direttore dei lavori, se rilasciata da committenti privati, deve essere vidimata dall'autorità che ha rilasciato la concessione edilizia).

2. 2. Il modulo, datato, firmato e redatto su carta intestata dell'Ente, deve quanto meno contenere le generalità della persona che certifica, le generalità del richiedente ed il tipo di funzioni espletate dallo stesso con i rispettivi periodi, l'ubicazione del cantiere o dei cantieri, la tipologia di lavori e gli estremi delle delibere di approvazione dei lavori.

3. 3. Il modulo, datato, firmato e (se possibile) redatto su carta intestata del committente privato, deve

vidimazione del Comune (che risulta spesso problematica), la possibilità di allegare in copia autentica la concessione unitamente alle denunce di inizio e di ultimazione dei lavori?

quanto meno contenere le generalità della persona che certifica, le generalità del richiedente ed il tipo di funzioni espletate dallo stesso con i rispettivi periodi, l'ubicazione del cantiere o dei cantieri, la tipologia di lavori e gli estremi delle concessioni edilizie. Circa la prospettata alternativa alla vidimazione del Comune non si intravedono problemi con la precisazione che le denunce d'inizio e di ultimazione lavori devono riportare la data.

4. 4. L'autocertificazione è comunque consentita in caso di irreperibilità del committente (fallimento, liquidazione, ecc.)?

4. 4. La risposta è affermativa a condizione che l'autocertificazione espliciti le motivazioni di irreperibilità del committente ed indichi le generalità del dichiarante, il tipo di funzioni espletate dallo stesso con i rispettivi periodi, l'ubicazione del cantiere o dei cantieri, la tipologia di lavori e gli estremi delle concessioni edilizie.

L'autocertificazione dovrà poi essere accompagnata dalla documentazione di cui al punto precedente (concessione in copia autentica, denuncia di inizio lavori con data, denuncia di ultimazione lavori con data).

Domanda

La possibilità di deroga prevista dal D.Lgs 494/96 all'art. 19, comma 1 lettera a), riguarda sia i dipendenti che i datori di lavoro, ovviamente se in possesso dei requisiti previsti?

Risposta

Sì, l'art. 19, comma 1, lettera a) è riconducibile sia ai dipendenti che agli stessi datori di lavoro qualora in possesso dei requisiti previsti per un periodo di almeno quattro anni completato al 23/3/1997.

Da notare che il periodo di quattro anni può essere inteso come sommatoria di periodi anche frazionati, ma **non sovrapponibili**.

La documentazione che il datore di lavoro deve allegare è la stessa prevista per il dipendente.

Domanda

Nel caso dei datori di lavoro, da chi va firmato l'attestato previsto dal D.Lgs 494/96 all'art. 19, comma 1 lettera a); è sufficiente un'autocertificazione? Inoltre, che documentazione occorre allegare ed in che tempi deve pervenire all'organo di vigilanza?

Risposta

Il datore di lavoro può autocertificare il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 19, comma 1, lettera a).

La documentazione che il datore di lavoro deve allegare è la stessa prevista per il dipendente.

L'attestato (nel caso di dipendente) o l'autocertificazione (nel caso di datore di lavoro) deve pervenire all'organo di vigilanza prima dell'accettazione di incarichi di coordinatore per la progettazione o di coordinatore per l'esecuzione, come ribadito dalla CM 41/97.

Domanda

Ai fini della deroga ex art. 19, relativamente agli obblighi previsti dal 2° comma dell'art. 19, è sufficiente che l'interessato dichiari la sua iscrizione ad un corso ex art. 10, comma 2, della durata di 60 ore ed il suo impegno a concluderlo entro il 3 marzo 2000?

Risposta

L'art. 19, comma 2, non fa espressa richiesta della dichiarazione di iscrizione al corso.

È certamente auspicabile che i soggetti di cui ai punti precedenti completino il corso al più presto e comunque non oltre i termini previsti dal decreto.

Domanda

Quale attività viene svolta dall'organo di vigilanza sugli attestati ricevuti ai sensi dell'art. 19, comma 3?

Risposta

Non essendo previsto uno specifico parere/valutazione sugli attestati, i servizi di vigilanza possono solo raccogliere la documentazione.

In fase di vigilanza, invece, verranno verificati i requisiti dei coordinatori rispetto agli art. 10 e 19.

Domanda

Risposta

La documentazione trasmessa una prima volta ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs 494/96 deve essere ripresentata integralmente per ogni successivo incarico o è invece sufficiente citare gli estremi del primo deposito?

E' sufficiente citare gli estremi del primo deposito purché questi siano esaurienti e precisi (luogo, ufficio, data).

Domanda

Risposta

Nel criterio di misura "uomini/giorni", come si calcolano i giorni?

Il giorno da inserire nel calcolo degli uomini/giorni coincide con il turno di lavoro di ogni singolo lavoratore.

Vanno conteggiati solamente i giorni nei quali in cantiere è presente qualcuno, sia egli lavoratore dipendente o anche lavoratore autonomo, datore di lavoro o suo familiare.

Domanda

Come vanno conteggiate le dimensioni dei cantieri negli appalti “aperti” di manutenzione straordinaria per definire le casistiche d’obbligo: sull’appalto o sui singoli cantieri?

Risposta

Gli appalti “aperti” di manutenzioni straordinarie si presentano con la caratteristica di prevedere in un unico contratto di appalto attività da svolgersi in diverse sedi o unità operative del committente.

Avendo il decreto identificato come elemento discriminante degli obblighi non le caratteristiche del contratto di appalto ma esclusivamente le caratteristiche del cantiere nei termini di uomini-giorni, ne discende che nei casi in cui un unico contratto di appalto “aperto” sia relativo a lavori da svolgersi in più sedi o unità operative del committente, il decreto si applica ad ognuna delle singole sedi o cantiere, ma i singoli obblighi potranno sussistere o meno in dipendenza delle dimensioni del singolo cantiere.

Per ogni cantiere andrà quindi stimata la dimensione del relativo intervento in uomini-giorni, considerando il singolo intervento e non la somma dei singoli interventi ripetuti nell’arco di tempo relativo al contratto d’appalto in quanto, al termine del singolo intervento, il “cantiere” cessa la sua attività ed il “luogo” viene riconsegnato al committente per il suo utilizzo.

ALLEGATO D

GLOSSARIO DI RIFERIMENTO

Appaltante

Colui che richiede un lavoro o una prestazione; può non coincidere con il committente.

Appaltatore

È il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

Appalto promiscuo

Appalto che vede impegnate contemporaneamente una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o in strutture nelle quali i lavoratori del committente partecipano all'esecuzione dell'opera.

Appalto scorporato

Appalto di lavori effettuati da due o più imprese che, con contratti separati, eseguono l'opera (senza la partecipazione di lavoratori dipendenti dal committente). Questo contratto si realizza, generalmente, quando l'opera richiede lavori specializzati o di diversa natura.

Cantiere temporaneo o mobile

Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile il cui elenco è riportato all'Allegato I (art. 2, D.Lgs 494/96).

Committente

Il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione (art. 2, D.Lgs 494/96).

Contratto d'appalto

Contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (art. 1655 c.c.)

Contratto d'opera

Contratto che si configura quando una persona si obbliga verso un'altra "persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.)

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione ovvero coordinatore per la progettazione

Soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 4 (art. 2 del D.Lgs 494/96).

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera ovvero coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 5 (art. 2 del D.Lgs 494/96).

Culpa in eligendo

Identifica la responsabilità oggettiva del datore di lavoro e del committente nei confronti dell'attività svolta dai dipendenti o dagli incaricati (art. 2049 c.c.)

Culpa in vigilando

Identifica la responsabilità oggettiva del datore di lavoro o del committente relativamente a mancata vigilanza e/o controllo sull'attività svolta dai dipendenti o dagli incaricati.

Direttore dei lavori

Figura nominata dal committente che opera il controllo sull'esecuzione dei lavori, sui materiali impiegati e sulla rispondenza dell'opera a quanto progettato o stabilito nel capitolato e nel contratto d'appalto. Di fatto è colui che vigila e garantisce l'applicazione del capitolato d'appalto.

Direttore tecnico di cantiere

Figura dirigenziale incaricata della gestione del cantiere compresa la sicurezza. È nominato dall'appaltatore e risponde degli obblighi di quest'ultimo relativi al cantiere quando siano delegabili. Può essere un titolare o un dipendente della ditta appaltatrice o un professionista esterno da questa individuato.

Fascicolo (di sicurezza e prevenzione)

Documento contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, conservato dal committente, da prendere in considerazione all'atto dei successivi lavori da effettuarsi sull'opera (riferimento documento U.E. 26.5.93). È predisposto dal coordinatore per la progettazione e viene eventualmente aggiornato durante l'effettuazione dell'opera dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Lavoratore autonomo o prestatore d'opera

Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione. È colui che mette a disposizione, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro.

Lavoratore dipendente

Persona che per contratto si obbliga mediante retribuzione a prestare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui.

Lavoratore subordinato

Colui che fuori dal proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione (art. 3, DPR 547/55 ed art. 3, DPR 303/56 entrambi con casi di equiparazione).

Notifica preliminare

Documento contenente le informazioni previste all'Allegato III del D.Lgs 494/96, da predisporre nei cantieri di cui all'art. 11 e da inviare, prima dell'inizio dei lavori, all'organo di vigilanza competente per territorio del cantiere, nel quale va affisso in maniera visibile.

Piano di sicurezza e di coordinamento

Documento di pianificazione preventiva degli aspetti di sicurezza dei processi costruttivi dell'opera, con diretto riferimento ai rischi specifici delle lavorazioni da eseguire ed alle relative misure di sicurezza da adottare per la salvaguardia dei lavoratori addetti; deve contenere le informazioni riportate all'art. 12 del D.Lgs 494/96.

Piano generale di sicurezza

Documento di pianificazione preventiva degli aspetti specifici riportati all'art. 13 del D.Lgs 494/96 da predisporre in aggiunta al *piano di sicurezza e di coordinamento* nei cantieri di dimensione superiore a 30.000 uomini/giorni.

Progetto esecutivo (comma 5, art. 16, legge 109/94 come modificato dal DL 101/95, convertito con legge 216/95)

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari.

Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiute nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo.

Il progetto esecutivo deve altresì essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.

Responsabile dei lavori

Soggetto incaricato dal committente per la progettazione o per l'esecuzione o per il controllo dell'esecuzione dell'opera.

Subappaltatore

Soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

Subappalto

Contratto fra appaltatore e subappaltatore, cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione data all'appaltatore.

Valutazione dei rischi

Processo di identificazione dei pericoli per la sicurezza e la salute nell'ambiente di lavoro con successiva stima delle relative probabilità e gravità di danno alla salute al fine della scelta delle misure preventive.